

D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4428
Approvazione della variante n. 4 al piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Serio

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data l'11.12.2014, prof. n. T1.2014.0059832, è pervenuta alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la richiesta di approvazione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio;

Visti:

- la direttiva 1992/43/Cee «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 «Istituzione del Parco del Serio», poi confluita nella Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;
- la d.g.r. 28 dicembre 2000, n. 7/192 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)» e le successive varianti approvate con d.g.r. 20 settembre 2002, n. 7/10399, d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 7/19711, d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7369;
- la d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» (PTR), in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), parte integrante dello stesso, che contiene la disciplina paesaggistica regionale;
- la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 20 del 18 aprile 2012, il Consiglio di Gestione del Parco ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Territoriale di Coordinamento;
- con deliberazione n. 4 del 9 aprile 2014, la Comunità del Parco ha adottato la variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- con deliberazione n. 22 del 15 ottobre 2014, la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

Dato atto che:

- la competente Direzione Generale della Giunta Regionale ha avviato il procedimento per la verifica della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, così come osservato e controdedotto dall'Ente Gestore, con nota prot.n.T1.2015.0003314 del 20 gennaio 2015;
- è stato ricostituito un Gruppo di Lavoro con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 10275 del 15 novembre 2014, rettificato con decreto n. 12122 del 15 dicembre 2014, finalizzato alla verifica dei contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;
- il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 18.02.15, 10.03.15, 18.03.15, 30.03.15, ha svolto alcuni incontri di approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro ed un sopralluogo in data 14 aprile 2015, concludendo i lavori con la riunione del 7 maggio 2015, a cui sono seguite tre comunicazioni via mail al gruppo di lavoro il 29 giugno 2015, il 16 luglio 2015 ed il 17 settembre 2015;
- con nota prot.n. 4335/2015 del 4 novembre 2015, pervenuta in Regione via PEC il 9 novembre 2015, il Parco del Serio ha formulato una richiesta di integrazione del comma 6 dell'art. 25 delle NTA con il seguente periodo «con l'esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle

Riserve Naturali, nei quali tali interventi potranno essere realizzati solo in conformità alle norme sito-specifiche contenute nelle Misure Minime di Conservazione o nei rispettivi Piani di Gestione», finalizzata a rendere «più coerente il PTC con tutta la pianificazione cogente e la normativa sopravveniente in materia»;

- che, con comunicazione via mail del 12 novembre 2015, la proposta di modifica del Parco è stata trasmessa al Gruppo di Lavoro che l'ha condivisa;
- la variante n. 4 al piano riguarda alcune modifiche locali all'azonamento e una rivisitazione complessiva delle Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n.1343 pubblicata sul BURL n.7 del 12 febbraio 2014:

- ha ritenuto opportuno inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione precisazioni, integrazioni, e adeguamenti dei richiami normativi;
- ha esaminato le aree oggetto di modifica di azzonamento con il seguente esito:
 - non accoglimento della proposta di variante relativa all'ambito n. 15 in quanto si tratta di un'area attualmente libera da edificazioni e coltivata a prato stabile, della superficie di 1,5 ettari, con una morfologia solo in parte pianeggiante e con una visuale paesaggistica aperta e libera da edificazioni a 180°. Inoltre, oltre alle peculiarità descritte, si richiamano le finalità della l.r. 31/2014 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo», in particolare laddove, all'art. 1 comma 1, stabilisce che le previsioni urbanistiche degli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi verso aree già urbanizzate, sottoutilizzate o da rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola;
 - non accoglimento della proposta di variante relativa all'ambito n. 26, in quanto, visto che la richiesta era motivata dalla necessità di ampliare le unità residenziali esistenti, la norma della zona agricola, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, consente interventi anche di ampliamento, fino a 300 mc per unità immobiliare, degli edifici residenziali extra agricoli;
 - accoglimento di tutte le rimanenti proposte di variante;
- ha ritenuto di integrare la tavola «Vincoli e Tutele» con alcuni contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, con il percorso ciclabile di interesse regionale n.6 «Villoresi» e con i fontanili;

Rilevato che, in seguito all'istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, con decreto n. 5793 del 9 luglio 2015, ha espresso valutazione di incidenza positiva alla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, condizionata al recepimento delle seguenti misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza: svolgimento di un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all'interno degli ambiti oggetto di variante n.35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica;

Rilevato altresì che, in seguito all'istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo n. 6427 del 30 luglio 2015, ha stabilito:

1. di esprimere parere motivato finale positivo, con le indicazioni di seguito riportate, circa la compatibilità ambientale della quarta variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, la cui istruttoria è costituita dai seguenti elaborati, agli atti della Struttura:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola 1: Azzonamento (fogli da n.1 a n.10);
- Tavola 2: Vincoli e tutele (fogli da n.1 a n.10);
- Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;

2. di stabilire le seguenti indicazioni:

- il monitoraggio del PTC del Parco Regionale del Serio dovrà essere avviato da parte dell'Ente Gestore del Parco

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 21 *Definizione del sistema di monitoraggio* del Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:

- il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere raccordati con il monitoraggio dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona e dei PGT dei Comuni interessati;

3. di richiamare la condizione espressa dall'Autorità competente in materia di SIC e ZPS nel decreto di valutazione di incidenza positiva citato in premessa, ovvero che sia svolto un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all'interno degli ambiti oggetto di variante n. 35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica;

Evidenziato, in particolare, che la proposta di variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, così come esaminata in sede di istruttoria regionale:

- non arreca incidenza sull'integrità dei siti Rete Natura 2000, come riportato nel decreto n. 5793 del 9 luglio 2015 sopra richiamato (VIC);
- non comporta effetti sull'ambiente a condizione che siano recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute nel decreto n. 6427 del 30 luglio 2015, sopra richiamato (VAS);
- ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione della tavola dei vincoli, che contiene anche elementi di carattere paesaggistico, e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti paesaggistici del territorio, tenendo conto che i principi di salvaguardia delle zone di interesse naturalistico e della riserva naturale istituita costituiscono, di per sé, elementi di tutela generale del paesaggio;
- in particolare:
 - aumenta la tutela naturalistica mediante l'incremento di circa 29 ettari di superficie individuata come «Zona di riqualificazione ambientale», che rappresenta una delle zone che garantisce maggiormente gli obiettivi di tutela ambientale del Parco, la diminuzione di circa 99 ha di superficie individuata come «Zona degradata da recuperare», destinandole parte a «Zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica» e parte a «Zona di riqualificazione ambientale», l'individuazione della rete ecologica e l'integrazione delle norme tecniche di attuazione con indicazioni che prescrivono che migliorano la tutela ambientale del Parco;
 - favorisce la fruizione del territorio a basso impatto ambientale del Parco, anche attraverso l'incremento delle zone destinate alla fruizione di tutela paesaggistica;
 - valorizza il paesaggio mediante l'integrazione delle norme con indicazioni puntuali riferite alla conservazione ed al miglioramento degli elementi costituenti il paesaggio ed anche attraverso l'integrazione della cartografia di piano con gli elementi e le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale;
 - sostiene lo sviluppo dell'agricoltura, mediante l'integrazione dell'articolato normativo con indicazioni puntuali finalizzate al mantenimento ed al sostegno delle attività agricole presenti sul territorio;

Visti gli esiti dell'istruttoria per l'approvazione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, come riportati nei verbali allegati al sottofascicolo, a cui hanno partecipato i referenti delle Strutture Regionali «Valorizzazione delle aree protette e biodiversità», per i contenuti relativi alla Valutazione d'incidenza (VIC) e «Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS», per i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica;

Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, allegata alla presen-

te deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, contenente:

- a) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
- b) Tavole di piano:
 - Tavola 1 - Azzonamento scala 1:10.000 (fogli da 1 a 10);
 - Tavola 2 - Vincoli e Tutele scala 1:10.000 (fogli da 1 a 10);
- c) Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza;

2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al presente provvedimento come parte integrante;

3. di dare atto della Valutazione di Incidenza espressa con decreto n. 5793 del 9 luglio 2015, con le indicazioni ivi contenute e richiamate in premessa;

4. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, rilasciato con decreto n. 6427 del 30 luglio 2015 della competente Struttura regionale, con le indicazioni ivi contenute e precedentemente richiamate;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b) e al punto 2;

6. di demandare al Parco Regionale del Serio la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di cui al punto 1, lettera c) congiuntamente al parere regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —




Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO


TAVOLA1 Foglio 1

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C5B3 - C5C3

| |
|--|
| <p>LEGENDA</p> <p>CONFINE DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <p>ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12</p> <p>ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13</p> <p>AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13</p> <p>CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17</p> <p>SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17</p> <p>ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18</p> <p>ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19</p> <p>SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20</p> <p>RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTO" ARTICOLO 21</p> <p>AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21</p> <p>DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21</p> <p>ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICRO-PAESISTICO "MALPAGA - BABELLA" ARTICOLO 22</p> <p>LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25</p> <p>ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25</p> <p>AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26</p> <p>DEPURATORI ARTICOLO 34</p> <p>INSERIMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40</p> <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <p>○ CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO</p> <p>◇ CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO</p> <p>□ CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</p> <p>△ CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p> |
|--|






Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 2

Scala 1: 10.000



QUADRO D'UNIONE



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C5B4 - C5C4

| LEGENDA | |
|--|---|
| CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico) | |
| AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa) | |
| ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12 | ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17 |
| ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13 | SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17 |
| AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13 | ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18 |
| CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19 |
| AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19 |
| ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20 | RISERVA NATURALE "PALATA MENASCIOTTO" ARTICOLO 21 |
| AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21 | DELIMITAZIONE S.I.C. 1720A003 ARTICOLO 21 |
| ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICROPAESISTICO "MALPAGA - BASELTA" ARTICOLO 22 | LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25 |
| | ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25 |
| | AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26 |
| | DEPURATORI ARTICOLO 34 |
| | INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTAMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40 |
| ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO | CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO |
| CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO | CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 3

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C5B5 - C5C5

| | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|
| LEGENDA | <ul style="list-style-type: none"> CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico) | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17 SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17 ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18 ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19 SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19 | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20 RISERVA NATURALE "PALATA MENSUCIOTTO" ARTICOLO 21 AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21 DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21 ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICRO-PAESISTICO "MAUPAGA - BASELLA" ARTICOLO 22 | <ul style="list-style-type: none"> LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25 AF ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25 AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26 DEPURATORI ARTICOLO 34 INSEDIAMENTI ED ATTIVITA' AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40 | <ul style="list-style-type: none"> ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |
| | <ul style="list-style-type: none"> AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa) ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12 ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13 AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 15 AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 15 | | | | |




Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO


TAVOLA1 Foglio 4

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C6B1 - C6C1

| LEGENDA | |
|--|---|
| <p>CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <p>ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12</p> <p>ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13</p> <p>AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13</p> <p>CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> | <p>ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17</p> <p>SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17</p> <p>ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18</p> <p>ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19</p> <p>SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19</p> |
| <p>ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20</p> <p>RISERVA NATURALE "PALATA MENSCUOTTO" ARTICOLO 21</p> <p>AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21</p> <p>DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21</p> <p>ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICRO-PAESISTICO "MALPAGA - BASELLA" ARTICOLO 22</p> | <p>LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25</p> <p>ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25</p> <p>AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26</p> <p>DEPURATORI ARTICOLO 34</p> <p>INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40</p> |
| <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <p>○ CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO</p> <p>◇ CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO</p> <p>□ CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</p> <p>△ CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p> | |






Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 5


Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C6B2 - C6C2

LEGENDA

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico) AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa) ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12 ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13 AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17 SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17 ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18 ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19 SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19 | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20 RISERVA NATURALE "PALATA MENASCIOTTO" ARTICOLO 21 AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21 DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21 ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICROPAESISTICO "MALPAGA - SABELLA" ARTICOLO 22 | <ul style="list-style-type: none"> LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25 ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25 AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26 DEPURATORI ARTICOLO 34 INSERIMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTAMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40 | <ul style="list-style-type: none"> ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |
|---|--|---|--|--|







Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 6

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C6B3 - C6C3

| LEGENDA | |
|---|---|
| <p>CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grigio)</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <p>ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12</p> <p>ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13</p> <p>AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13</p> <p>CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> | <p>ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17</p> <p>SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17</p> <p>ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18</p> <p>ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19</p> <p>SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19</p> |
| <p>ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20</p> <p>RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTO" ARTICOLO 21</p> <p>AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21</p> <p>DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21</p> <p>ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E PAESISTICO "MALPAGA - BASELLA" ARTICOLO 22</p> | <p>LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25</p> <p>ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25</p> <p>AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26</p> <p>DEPURATORI ARTICOLO 34</p> <p>INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40</p> |
| <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <p>○ CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO</p> <p>◇ CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO</p> <p>□ CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</p> <p>△ CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p> | |





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 7

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C6B4 - C6C4

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>LEGENDA</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <ul style="list-style-type: none"> ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12 ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13 AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17 SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17 ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18 ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19 SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19 | <ul style="list-style-type: none"> ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20 RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTI" ARTICOLO 21 AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21 DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21 ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICRO-PAESISTICO "MALPAGA - BAGELLA" ARTICOLO 22 | <ul style="list-style-type: none"> LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25 ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25 AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26 DEPURATORI ARTICOLO 34 INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40 | <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |
|--|--|--|---|--|




Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO


TAVOLA1 Foglio 8

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C6B5 - C6C5

| LEGENDA | |
|--|--|
| CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico) | ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20 |
| AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa) ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12 | RISERVA NATURALE "PALATA MENASCIUOTTO" ARTICOLO 21 |
| ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13 | AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21 |
| AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13 | DELIMITAZIONE S.I.C. 1720A003 ARTICOLO 21 |
| CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICROPAESISTICO "MALPAGA - SABELLA" ARTICOLO 22 |
| AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16 | LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25 |
| ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17 | ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25 |
| SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17 | AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26 |
| ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18 | DEPURATORI ARTICOLO 34 |
| ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19 | INSEDIAMENTI ED ATTIVITA' AMBIENTAMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40 |
| SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19 | |
| ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19 | |
| | CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO |
| | CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO |
| | CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO |
| | CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento



AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 9

Scala 1: 10.000



QUADRO D'UNIONE



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C7B1 - C7C1

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>LEGENDA</p> <p>CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <p>ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12</p> <p>ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13</p> <p>AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13</p> <p>CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17</p> <p>SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17</p> <p>ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18</p> <p>ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19</p> <p>SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19</p> | <p>ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20</p> <p>RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTO" ARTICOLO 21</p> <p>AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21</p> <p>DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21</p> <p>ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E MICROPAESISTICO "MALPAGA - SABELLA" ARTICOLO 22</p> | <p>LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25</p> <p>ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25</p> <p>AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26</p> <p>DEPURATORI ARTICOLO 34</p> <p>INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40</p> | <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <p>○ CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO</p> <p>◇ CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO</p> <p>□ CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</p> <p>△ CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p> |
|--|--|--|---|





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

AZZONAMENTO

TAVOLA1 Foglio 10

Scala 1: 10.000



Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C7B2 - C7C2

| LEGENDA | |
|---|---|
| <p>CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grigio)</p> <p>AZZONAMENTI (con indicazione del rispettivo articolo della Normativa)</p> <p>ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ARTICOLO 12</p> <p>ZONA AGRICOLA ARTICOLO 13</p> <p>AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO ARTICOLO 13</p> <p>CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> <p>AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ARTICOLO 16</p> | <p>ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA ARTICOLO 17</p> <p>SUB-ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 17</p> <p>ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA ARTICOLO 18</p> <p>ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA ARTICOLO 19</p> <p>SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 19</p> <p>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO ARTICOLO 19</p> |
| <p>ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE ARTICOLO 20</p> <p>RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTO" ARTICOLO 21</p> <p>AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE ARTICOLO 21</p> <p>DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003 ARTICOLO 21</p> <p>ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E PAESISTICO "MALPAGA - BASSELLA" ARTICOLO 22</p> | <p>LIMITI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA ARTICOLO 25</p> <p>ALVEO FLUVIALE ARTICOLO 25</p> <p>AMBIENTI NATURALI ARTICOLO 26</p> <p>DEPURATORI ARTICOLO 34</p> <p>INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ AMBIENTALMENTE CRITICHE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI ARTICOLO 40</p> |
| <p>ARTICOLO 23 - ALLEGATO A BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE</p> <p>○ CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO</p> <p>◇ CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO</p> <p>□ CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</p> <p>△ CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</p> | |




Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE



TAVOLA 2 Foglio 1

Scala 1: 10.000



| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| LEGENDA | Perimetro Parco Regionale del Serio <i>(il confine coincide con il margine interno della fascia)</i> | Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.] | Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.] | Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona |
| | S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"] | corridoio regionale primario ad alta antropizzazione | Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.) | Orli di terrazzi e ripiani alluvionali |
| Fasce fluviali [P.A.I.] | corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione | Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.) | Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti | |
| limite esterno fascia A | elemento primario della RER | Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) | tracciati ferroviari | |
| limite esterno fascia B | elementi di secondo livello della RER | Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) | tracciati viabilistici | |
| limite esterno fascia C | varco da tenere | Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.) | Fontanili | |
| | varco da deframmentare | Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] | | |
| | varco da tenere e deframmentare | Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | | |






Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2 Foglio 2

Scala 1: 10.000



| | | | | |
|----------------|--|---|---|--|
| LEGENDA | Perimetro Parco Regionale del Serio <i>(il confine coincide con il margine interno della fascia)</i> S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"] | Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.] corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi elemento primario della RER elementi di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.] Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona Orti di terrazzi e ripiani alluvionali Orti di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
| | Fasce fluviali [P.A.I.] limite esterno fascia A limite esterno fascia B limite esterno fascia C | | | |



Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI e TUTELE


TAVOLA 2 Foglio 3





Scala 1: 10.000

LEGENDA

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Perimetro Parco Regionale del Serio (il confine coincide con il margine interno della fascia)</p> <p>S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]</p> <p>Fasce fluviali [P.A.I.]</p> <ul style="list-style-type: none"> --- limite esterno fascia A --- limite esterno fascia B --- limite esterno fascia C | <p>Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]</p> <ul style="list-style-type: none"> corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione elemento primario della RER elementi di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | <p>Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | <p>Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona</p> <ul style="list-style-type: none"> Orli di terrazzi e ripiani alluvionali Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
|--|--|--|--|





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2 Foglio 4

Scala 1: 10.000



| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| LEGENDA | <p>Perimetro Parco Regionale del Serio <i>(il confine coincide con il margine interno della fascia)</i></p> <p>S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]</p> | <p>Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]</p> <p>corridoio regionale primario ad alta antropizzazione</p> <p>corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione</p> <p>elemento primario della RER</p> <p>elemento di secondo livello della RER</p> <p>varco da tenere</p> <p>varco da deframmentare</p> <p>varco da tenere e deframmentare</p> | <p>Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]</p> <p>Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.)</p> <p>Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.)</p> <p>Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)</p> <p>Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)</p> <p>Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.)</p> <p>Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]</p> <p>Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)</p> | <p>Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona</p> <p>Orli di terrazzi e ripiani alluvionali</p> <p>Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti</p> <p>tracciati ferroviari</p> <p>tracciati viabilistici</p> <p>Fontanili</p> |
| | <p>Fasce fluviali [P.A.I.]</p> <p>limite esterno fascia A</p> <p>limite esterno fascia B</p> <p>limite esterno fascia C</p> | | | |





Parco Regionale del Serio


Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2 Foglio 5





Scala 1: 10.000



LEGENDA

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Perimetro Parco Regionale del Serio (il confine coincide con il margine interno della fascia)</p> <p>S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]</p> <p>Fasce fluviali [P.A.I.]</p> <ul style="list-style-type: none"> --- limite esterno fascia A --- limite esterno fascia B --- limite esterno fascia C | <p>Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]</p> <ul style="list-style-type: none"> corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione elemento primario della RER elementi di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | <p>Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | <p>Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona</p> <ul style="list-style-type: none"> Orli di terrazzi e ripiani alluvionali Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
|--|--|---|--|





Parco Regionale del Serio


Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2 Foglio 6



Scala 1: 10.000



| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| LEGENDA | Perimetro Parco Regionale del Serio <i>[il confine coincide con il margine interno della fascia]</i> S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"] | Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.] corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione elemento primario della RER elemento di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.] Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona Orli di terrazzi e ripiani alluvionali Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
| | Fasce fluviali [P.A.I.] limite esterno fascia A limite esterno fascia B limite esterno fascia C | | | |




Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE


TAVOLA 2 Foglio 7

Scala 1: 10.000



- LEGENDA**
- Perimetro Parco Regionale del Serio (il confine coincide con il margine interno della fascia)
 - S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [T20A0003 "Palata Menasciutto"]
- Fasce fluviali [P.A.I.]**
- limite esterno fascia A
 - limite esterno fascia B
 - limite esterno fascia C
- Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]**
- corridoio regionale primario ad alta antropizzazione
 - corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione
 - elemento primario della RER
 - elementi di secondo livello della RER
 - varco da tenere
 - varco da deframmentare
 - varco da tenere e deframmentare
- Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]**
- Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27 comma 4 del P.P.R.)
 - Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)
 - Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)
 - Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)
 - Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)
 - Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
 - Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)
- Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona**
- Orli di terrazzi e ripiani alluvionali
 - Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti
 - tracciati ferroviari
 - tracciati viabilisti
 - Fontanili






Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2 Foglio 8

Scala 1: 10.000



| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| LEGENDA | <p>Perimetro Parco Regionale del Serio <i>(il confine coincide con il margine interno della fascia)</i></p> <p>S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]</p> | <p>Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]</p> <p>corridoio regionale primario ad alta antropizzazione</p> <p>corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione</p> <p>elemento primario della RER</p> <p>elemento di secondo livello della RER</p> <p>varco da tenere</p> <p>varco da deframmentare</p> <p>varco da tenere e deframmentare</p> | <p>Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]</p> <p>Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.)</p> <p>Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.)</p> <p>Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)</p> <p>Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)</p> <p>Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.)</p> <p>Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]</p> <p>Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)</p> | <p>Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona</p> <p>Orli di terrazzi e ripiani alluvionali</p> <p>Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti</p> <p>tracciati ferroviari</p> <p>tracciati viabilistici</p> <p>Fontanili</p> |
| | <p>Fasce fluviali [P.A.I.]</p> <p>limite esterno fascia A</p> <p>limite esterno fascia B</p> <p>limite esterno fascia C</p> | | | |



Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE


TAVOLA 2 Foglio 9



Scala 1: 10.000

| | | | | |
|----------------|---|--|---|--|
| LEGENDA | <ul style="list-style-type: none"> Perimetro Parco Regionale del Serio (il confine coincide con il margine interno della fascia) S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"] | Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.] <ul style="list-style-type: none"> corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione elemento primario della RER elementi di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.] <ul style="list-style-type: none"> Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona <ul style="list-style-type: none"> Orli di terrazzi e ripiani alluvionali Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
| | Fasce fluviali [P.A.I.] <ul style="list-style-type: none"> limite esterno fascia A limite esterno fascia B limite esterno fascia C | | | |





Parco Regionale del Serio

Piano Territoriale di Coordinamento


VINCOLI e TUTELE

TAVOLA 2
Foglio 10



Scala 1: 10.000

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| LEGENDA | <ul style="list-style-type: none"> Perimetro Parco Regionale del Serio (il confine coincide con il margine interno della fascia) S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"] | <ul style="list-style-type: none"> Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.] corridoio regionale primario ad alta antropizzazione corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione elemento primario della RER elemento di secondo livello della RER varco da tenere varco da deframmentare varco da tenere e deframmentare | <ul style="list-style-type: none"> Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.] Punti di osservazione paesaggio lombardo (art. 27 comma 4 del P.P.R.) Tracciati guida paesaggistici (art. 26 del P.P.R.) Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.) Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.) Strade panoramiche (art. 26 del P.P.R.) Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6] Siti contaminati (d.lgs. 152/2006) | <ul style="list-style-type: none"> Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona Orli di terrazzi e ripiani alluvionali Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti tracciati ferroviari tracciati viabilistici Fontanili |
| | <ul style="list-style-type: none"> Fasce fluviali [P.A.I.] limite esterno fascia A limite esterno fascia B limite esterno fascia C | | | |



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

| | |
|---|----|
| Titolo I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE | |
| Art. 1 - Ambito e contenuti del piano territoriale | 3 |
| Art. 2 - Elaborati del piano territoriale | 3 |
| Art. 3 - Effetti del piano territoriale | 3 |
| Art. 4 - Adeguamento dei piani di governo del territorio | 3 |
| Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco | 4 |
| Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale | 4 |
| Art. 7 - Piano della riserva naturale | |
| Art. 8 - Regolamenti d'uso | 5 |
| Art. 9 - Pareri obbligatori, autorizzazioni, concessioni d'uso, comunicazioni all'ente gestore del Parco | 5 |
| Art.10- Garanzie | 5 |
| Titolo II – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE | |
| Art.11- Perimetri e azzonamento | 5 |
| Art.12- Zona di riqualificazione ambientale | 6 |
| Art.13- Zona agricola | 7 |
| Art.14- Gestione degli allevamenti zootecnici | |
| Art.15- Interventi edilizi in ambito agricolo | 12 |
| Art.16- Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto | 13 |
| Art.17- Zona di iniziativa comunale orientata | 14 |
| Art.18- Zona di trasformazione migliorativa | 15 |
| Art.19- Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco e sub-zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica | 16 |
| Art.20- Zona degradata da recuperare | 19 |
| Art.21- Riserva naturale "Palata Menasciutto" – e Sito di importanza comunitaria IT20A0003 | 20 |
| Art.22- Zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga - Basella" | 20 |
| Titolo III - NORME DI SETTORE | |
| Art.23- Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale | 21 |
| Art.24- Tutela geomorfologica e morfopaesistica | 22 |
| Art.25- Tutela idrologica ed idrogeologica | 22 |
| Art.26- Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo, della vegetazione e degli ambienti naturali | 25 |
| Art.27- Fasce alberate e filari, piante isolate | 27 |
| Art.28- Arboricoltura da legno a rapido accrescimento | 29 |
| Art.29- Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico | 30 |
| Art.30- Prevenzione incendi | 32 |
| Art.31- Sistema di viabilità minore | 32 |
| Art.32- Parcheggi | 33 |
| Art.33- Infrastrutture stradali e ferroviarie | 33 |
| Art.34- Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali | 34 |
| Art.35- Circolazione | 35 |
| Art.36- Attività ricreative sociali culturali e di fruizione | 35 |
| Art.37- Attività agricola ed agriturismo | 37 |
| Art.38- Recupero delle aree degradate | 38 |
| Art.39- Cave e discariche | 39 |
| Titolo IV - NORME FINALI | |
| Art.40- Insempiamenti ed attività ambientalmente critiche - Impianti di gestione di rifiuti inerti e di lavorazione di inerti di origine naturale | 40 |
| Art.41- Acquisizione di aree | 40 |
| Art.42- Repressione degli interventi abusivi, vigilanza e sanzioni | 40 |
| Art.43- Poteri di deroga | 40 |
| Art.44- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati | 40 |

ALLEGATI

Allegato A “Beni isolati di significato e valore storico, artistico ed ambientale”

Allegato B “Beni isolati di significato e valore storico, artistico ed ambientale nelle aree esterne al Parco”

Allegato C “Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale”

Allegato D “Infrastrutture prioritarie di interesse regionale”

Titolo I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale del Serio ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con contenuti paesistici del Piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti della legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio) poi confluita nella l.r. 16 luglio 2007, n. 16, e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Serio recepisce il Piano Paesaggistico regionale ed integra il piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 33 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
3. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche successivamente intervenute rispetto al perimetro approvato con l.r. 70/85, necessarie per il migliore assetto del Parco.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale

1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:
 - A. norme tecniche di attuazione con allegati:
 - a. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale;
 - b. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale nelle aree esterne al parco;
 - c. elenco specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale;
 - d. infrastrutture prioritarie di interesse regionale;
 - B. planimetria di piano (fogli 1-10-scala 1:10.000)
 - C. tavola dei Vincoli e delle Tutele (fogli 1-10 scala 1:10.000)
2. Completano la documentazione elaborati e relazioni costituenti il quadro conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento, consultabili in apposita sezione del sito del Parco.

Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale

1. Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
2. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze socio-economiche ed ambientali

Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

1. I comuni aderenti al Parco devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC al proprio Piano di Governo del Territorio, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC e inserendo nelle norme tecniche di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.
2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC o delle sue varianti, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alla aree esterne al perimetro del Parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel Parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne confinanti con il perimetro del Parco, ai sensi di quanto contenuto all'art. 18, comma 5 della l.r. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesistico espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:
 - a. le aree marginali al perimetro del Parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della l.r. 12/05 ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;
 - b. per le aree destinate ad espansione residenziale, confinanti con il territorio del Parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche e al mantenimento e conservazione delle vedute di particolare pregio, ancorché non gravate da vincolo di legge; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
 - c. nuove zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive all'igiene e alla salute pubblica, ad eccezione delle attività preesistenti alla data di approvazione del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sono da collocarsi a debita distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone di cui all'allegato "C" al presente PTC;
 - d. nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, nelle aree interessate da presenza di insediamenti industriali o zone urbanizzate, i regolamenti edilizi potranno prevedere interventi volti a favorire la realizzazione di buone pratiche a favore della biodiversità e al miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti;
 - e. sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica, come individuate nei rispettivi strumenti di pianificazione comunale;
 - f. la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tale fine assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'articolo 23; sono altresì censite, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, le cascine, in attività e dismesse, per il cui recupero assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'articolo 23;
 - g. la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del Parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione se consentito dalla legge.

Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale**1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del Piano Territoriale:**

- a. i piani delle riserve naturali;
- b. i regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della l.r. 86/83;
- c. i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le comunicazioni all'ente gestore previste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione;
- d. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- e. le convenzioni con il Parco.

2. Con lo strumento attuativo della convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, l'ente gestore potrà promuovere e prevedere incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme

Art. 7 - Piano della Riserva Naturale

1. L'ente gestore del Parco gestisce la riserva naturale "Palata Menasciutto", già istituita a termini di legge, con D.C.R. del 28 luglio 1988, n. IV/1178, pubblicata sul B.U.R.L. 2° Supplemento straordinario al n.37 del 14 settembre 1988.
2. La Riserva Naturale è dotata di Piano di Gestione approvato con d.g.r. 23 gennaio 1998, n. 6/34326, pubblicato sul B.U.R.L. 1° Supplemento straordinario al n.9 del 3 marzo 1998.
3. Il piano della riserva sostituisce, per le aree in essa ricomprese, i regolamenti d'uso.

Art. 8 - Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono predisposti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 20 della l.r. 86/83.
2. I regolamenti previsti dal presente piano sono:
 - a) regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopeditoni ed equestri;
 - b) regolamento per l'attività di florovivaismo;
 - c) regolamento per l'attività agricola e zootecnica;
 - d) regolamento per l'agriturismo;
 - e) regolamento per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale;
 - f) regolamento per la tutela idrologica ed idrogeologica;
 - g) regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale;
 - h) regolamento per l'utilizzazione delle fasce alberate;
 - i) regolamento per la tutela del patrimonio floristico e faunistico;
 - j) regolamento per la fruizione pubblica;
 - k) regolamento per il recupero delle aree degradate.

Art. 9 – Pareri obbligatori, autorizzazioni, concessioni d'uso, comunicazioni all'ente gestore del Parco

1. Ai sensi dell'art. 21 lettera b) della l.r. 86/83 il Parco esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco

Art. 10 - Garanzie

1. In caso di intervento autorizzato, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico, alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali ed, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

Titolo II – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE**Art. 11- Perimetri e azionamento**

1. Nella planimetria di piano è individuato il perimetro del Parco Regionale, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.
2. Il territorio del Parco, ai fini della disciplina, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate con funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme:
 - a. zona di riqualificazione ambientale (articolo 12);
 - b. zona agricola e relative subzone: agricola generica, e agricola di rispetto paesistico (articolo 13);
 - c. centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto (articolo 16);
 - d. zona di iniziativa comunale orientata e relativa sub-zona di tutela paesaggistica (articolo 17);

- e. zona di trasformazione migliorativa (articolo 18);
 - f. zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco e relativa sub-zona di tutela paesaggistica (articolo 19);
 - g. zona degradata da recuperare (articolo 20);
 - h. riserva naturale "Palata Menasciutto" (art. 21)
 - i. Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003 (articolo 21);
 - j. zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga-Basella" (articolo 22).
3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Serio, indicata con apposito tratto grafico nella planimetria di piano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona di cui al presente Titolo II e di settore di cui al Titolo III delle presenti norme
 4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua con appositi simboli grafici nella allegata planimetria di piano e nella tavola dei vincoli e delle tutele, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:
 - a. ambienti naturali;
 - b. scarpate morfologiche;
 - c. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale (articolo 23) suddivisi in:
 1. complessi rurali di interesse paesistico;
 2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
 3. elementi di valore storico-architettonico;
 4. siti ed opere di interesse archeologico.
 5. Sono individuati, altresì, con apposito simbolo grafico, gli impianti esistenti per la gestione dei rifiuti inerti e per la lavorazione di inerti di origine naturale che vengono considerati incompatibili con le finalità del Parco. Per tali impianti trova applicazione il comma 2 dell'art. 40.

Art. 12 - Zona di riqualificazione ambientale

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricadenti nella zona di riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura.
3. Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell'ambiente naturale sono programmati ed incentivati dall'ente gestore del Parco tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore ed effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume; il consolidamento e la ricostruzione mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone sono effettuati utilizzando le specie vegetali di cui all'allegato C alle presenti norme.
4. La ricostruzione dell'ambiente naturale dei prati aridi deve avvenire in termini di protezione di dette aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi volti ad alterare le naturali configurazioni e tendenze evolutive di questi ambienti, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 26.
5. Nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole colturali e zootecniche in atto alla data di entrata in vigore del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza di metri 10, intendendosi misurata dal ciglio di sponda, dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.
6. Per quanto riguarda le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento si applicano le norme di cui all'articolo 28.
7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 27, lett. a), b), c) della l.r. 12/05 e s.m.i.; fatti salvi i beni isolati di cui all'art. 23, sono ammessi gli

interventi di ristrutturazione edilizia, e la demolizione senza ricostruzione, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti.

8. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27; è vietata l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi, fatte salve le opere strettamente necessarie per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.
9. E' vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche agricole; i livellamenti superficiali consistenti nella sistemazione del piano di coltivo in equilibrio fra sterri e riporti di terreno e finalizzati alla razionalizzazione della risorsa irrigua, sono soggetti a istanza all'ente gestore, e non possono riguardare quote superiori a 50 cm dal piano campagna. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona e con gli scopi del piano o per le finalità di tutela e fruizione ambientale e paesaggistica quali la formazione di percorsi, l'installazione di piccole attrezzature ed arredi per la fruizione pubblica, strutture destinate alla tutela della fauna, posatoi, recinti faunistici.
10. La fruizione pubblica degli ambiti territoriali di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 35.
11. Le recinzioni permanenti sono ammesse unicamente con siepi di essenze autoctone per esigenza di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di stretta pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore, per attività di allevamento allo stato brado o semibrado e di pascolo e per la salvaguardia provvisoria di attività ortoflorovivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione.
12. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle leggi statali, regionali, nonché del presente piano, è compatibile con la destinazione d'uso delle zone di riqualificazione ambientale. Per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l'esercizio agrituristiche e nei limiti consentiti dalle leggi citate, sono ammessi interventi edilizi di recupero della superficie e dei volumi esistenti, esclusivamente sui fabbricati censiti. La progettazione e l'esecuzione delle opere dovrà conservare l'aspetto rurale complessivo ed i singoli elementi architettonici che compongono l'edificio.
13. Nella presente zona sono inoltre vietati:
 - a. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco e quella viaria e turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli, delle attività e delle aziende agricole;
 - b. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

Art. 13- Zona agricola

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola, la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale. Il Piano Territoriale persegue l'integrazione tra allevamento e conduzione del fondo, nelle modalità descritte al seguente art. 37.
2. Sono individuate con appositi simboli grafici nella planimetria di piano, nell'ambito della presente zona:
 - a. le aree agricole generiche;
 - b. le aree agricole di rispetto paesistico, costituenti contesto agli edificati, nelle quali l'uso agricolo è volto anche a valorizzare visuali ottiche significative e comunque a conservare spazi verdi e liberi, quale soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.
3. Laddove le aree agricole di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ricadano all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica, l'obiettivo specifico del presente piano è quello di rendere compatibile l'uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica e paesaggistica.

4. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a. le colture erbacee;
 - b. l'arboricoltura con le limitazioni di cui all'articolo 28;
 - c. l'allevamento zootecnico, secondo le disposizioni del seguente articolo 14;
 - d. l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e. l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
 - f. l'agriturismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
 - g. l'attività di clinica veterinaria connessa all'attività di allevamento zootecnico in atto.
5. Le attività di cui al punto "g" del precedente comma, potranno essere autorizzate previo convenzionamento con l'ente gestore e con i comuni interessati al fine di garantire sul territorio l'esistenza di strutture di cura per la tutela della fauna.
6. Sono consentite le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 37 comma 5, e gli interventi di livellamento finalizzati al miglioramento fondiario non comportanti asportazione di materiale inerte.
7. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi e l'ampliamento di quelli esistenti, se non finalizzato esclusivamente ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti.
8. Non sono consentiti allevamenti di animali da pelliccia. Sono fatti salvi eventuali allevamenti di animali da pelliccia esistenti dalla data di entrata in vigore del PTC (28 luglio 2000).
9. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso. Gli eventuali ampliamenti dovranno di norma confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, facendo ricorso all'uso di materiali coerenti con la consolidata tradizione locale.
10. Nella zona agricola generica sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della l.r. 12/05 ed ai soggetti di cui all'art. 60 della stessa legge, e purché realizzate esclusivamente in funzione della conduzione del fondo.
11. Nella zona agricola generica, i progetti di opere edilizie che comportano una significativa e permanente trasformazione degli elementi paesistici e ambientali, comprese le nuove realizzazioni di ricoveri zootecnici e/o loro ampliamenti, devono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica. Nell'ambito di interventi di elevato impatto ambientale e paesaggistico, le strutture rurali di allevamento, in particolare le strutture di stoccaggio mangimi e derrate agrarie in silos verticali ed orizzontali e per lo stoccaggio e maturazione delle deiezioni zootecniche, dovranno essere completate con adeguato progetto di contestualizzazione che preveda opere di inserimento e mitigazione ambientale e paesaggistico.
12. Nella zona agricola di rispetto paesistico, le disposizioni normative sono le medesime di cui al comma 11. Le costruzioni in genere dovranno essere accompagnate da opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle strutture rurali, abitative, di allevamento, di stoccaggio mangimi (silos verticali ed orizzontali) e deiezioni zootecniche. Le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno.
13. Nelle precedenti zone agricole, qualora ricadenti all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica o corrispondenti agli ambienti naturali di cui all'art. 26 comma 8, i progetti riguardanti modificazioni delle strutture aziendali e del numero di capi allevati, finalizzati ad ottimizzare le funzioni agro-zootecniche dei fondi, devono prevedere interventi di salvaguardia e/o potenziamento delle presenze naturalistiche. In particolare interventi di piantagione, mantenimento o integrazione della vegetazione arborea e arbustiva circostante le aree agro-zootecniche in genere.
14. Nella tavola di piano è individuata l'area di rispetto della riserva naturale "Palata Menasciutto", dove, per una fascia di 20 metri dal confine della sopra citata zona di riserva, le attività zootecniche devono garantire la corretta gestione sulle superfici soprattutto in relazione all'uso dei reflui zootecnici, del

- pascolo e di altre forme di impatto sui fattori ambientali. In queste fasce sono consentiti esclusivamente l'uso e la distribuzione di soli reflui solidi palabili.
15. Per i fontanili si applica una distanza di rispetto di 20 (venti) metri dal confine degli ambienti naturali di cui all'art. 26 comma 8, nelle quali è consentita la distribuzione dei soli reflui palabili.
 16. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei commi 9 e 10 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del Parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dalle strutture competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.
 17. E' consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.
 18. Sugli edifici e strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, aventi destinazione agricola ovvero extra-agricola, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'articolo 23 relative ai complessi rurali di interesse paesistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005.
 19. Nel caso in tale zona sussistano aree in disponibilità al Parco, ovvero ai comuni facenti parte del Parco, e si rendessero necessari interventi di lieve entità riconducibili alle fattispecie di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, tali interventi sono ammessi previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge.
 20. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
 - a) l'insediamento di nuovi impianti e attività produttivi extra-agricoli e la trasformazione di quelli esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti norme di zona;
 - b) recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli o extra-agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l'edificio esistente; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione delle piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione paesaggistica dell'ente gestore del Parco. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte quelle misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e il passaggio della piccola fauna laddove necessario. Tutte le recinzioni permanenti dovranno comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse nell'elenco di cui all'Allegato "C"), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere;
 - c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
 - e) l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
 - f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco e quella viaria e turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli, delle attività e delle aziende agricole;
 - g) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

Art. 14 - Gestione degli allevamenti zootecnici

1. In tutto il territorio del Parco non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi e l'ampliamento delle strutture o del numero dei capi allevati degli insediamenti di allevamenti intensivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, se non finalizzato esclusivamente ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti.

2. Sono definiti “nuovi” insediamenti zootecnici quelli con nuovo inizio di attività, ovvero la costituzione di nuova azienda agraria con iscrizione al Registro delle Imprese agricole presso la CCAA, dalla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000.
3. Non sono considerati nuovi insediamenti zootecnici gli ampliamenti, i passaggi generazionali entro la famiglia, e le suddivisioni familiari (fino al secondo grado), l’affitto ed il cambio di proprietà per compravendita di aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, nonché la modifica della natura sociale e fiscale di azienda con continuità di conduzione.
4. Sono considerati “intensivi” gli insediamenti zootecnici con la seguente caratteristica: allevamenti che non hanno rapporto funzionale con il fondo e che non producono all’interno dell’azienda almeno il 50% delle Unità Foraggiere necessarie per l’alimentazione dei capi allevati ottenute dai terreni in conduzione diretta, purché questi siano collocati ad una distanza non superiore a 3 km a destra e sinistra dell’asse del fiume Serio nel suo tratto pianiziale, da Seriate a Montodine.
5. Sono considerati “non intensivi” tutti gli insediamenti zootecnici che non sono riconducibili alla definizione di cui al comma precedente.
6. L’allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agriturismo, effettuato presso l’insediamento rurale, è sempre ammesso.
7. Per gli allevamenti non intensivi esistenti, qualora si intendesse proporre un ampliamento delle strutture e dei capi allevati, dovranno essere rispettati i parametri di cui al comma 4 relativamente alla produzione delle Unità foraggiere necessarie all’alimentazione animale.
8. Sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento e la conversione delle attività ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto, come l’allevamento di bovini da latte e vitelloni da carne, nonché gli indirizzi di allevamento con produzioni alternative o tradizionali, ma che consentono la ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi. Per quanto riguarda le costruzioni rurali, la tipologia della costruzione deve sempre considerare la migliore tecnica disponibile con un basso impatto ambientale, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco del Serio, anche tenendo in considerazione il costo della realizzazione.
9. Per quanto attiene la gestione dei reflui zootecnici, nella zona di Riserva Naturale (Palata Menasciutto), nella zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico –“Malpaga-Basella” e nelle aree poste a dieci metri dal limite del fiume Serio, è vietata la distribuzione di reflui zootecnici di qualunque natura e quantità.
10. Per gli altri corsi d’acqua si applicano i divieti della normativa regionale in materia.
11. La distribuzione dei liquami e dei letami è vietata su terreni a riposo o set-aside, tranne nei casi di presenza di copertura vegetale e nel caso di set-aside rotazionale; è vietata la distribuzione dei liquami e dei letami secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. Lo spandimento dei liquami dovrà essere sempre eseguito a bassa pressione.
13. E’ vietata la distribuzione dalla strada.
14. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista adeguata mitigazione mediante piantagione con essenze che a maturità raggiungono almeno l’altezza della vasca. Sono vietati stoccaggi, depositi e altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese. La durata del deposito si intende calcolata a partire dal primo giorno in cui si mette in atto tale procedura consentita e, conseguentemente, non potrà essere dilatata in virtù della prosecuzione di tale pratica anche nei giorni successivi al primo. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
15. Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di maturazione dei reflui zootecnici in base alla normativa vigente.
16. La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo il periodo di maturazione ed essiccazione previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto un’umidità tale da evitare la diffusione di odori.
17. E’ ammessa l’attività di pascolamento transumante in quanto attività agricola tradizionale.

18. Al fine di proteggere e conservare gli ambiti naturalistici del Parco, nonché la flora con funzione di consolidamento delle ripe fluviali degli alvei, l'attività di pascolamento transumante deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 1. è obbligatorio far pervenire al Parco il piano di pascolamento contenente indicazioni circa il periodo di pascolamento e l'identificativo degli automezzi al seguito da autorizzare al transito ed allo stazionamento nel territorio del Parco;
 2. il Parco, solo nel caso di mancato rispetto ai sensi del PTC vigente e comunque entro un tempo massimo di sette giorni continuativi dal ricevimento del piano di pascolamento, può intervenire con richiesta di variazione;
 3. non è soggetto a programma di pascolo l'allevamento di animali liberi in recinti adiacenti all'azienda.
 4. E' fatto comunque divieto di pascolamento e di permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate o banchine dei pubblici canali e loro aree accessorie, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, salvo che per il tempo strettamente necessario all'abbeveraggio del bestiame.
19. Fatte salve le norme dell'art. 13, di seguito si integrano le seguenti definizioni e prescrizioni relative alle recinzioni strettamente connesse all'esercizio dell'attività zootecnica; sono recinzioni temporanee a scopo zootecnico quelle strutture che l'azienda agricola utilizza in applicazione di metodi di allevamento di tipo provvisorio o brado o semibrado di alcune tipologie di animali. Le recinzioni consentite sono sempre temporanee e possono essere mobili sopra il suolo o fisse; per fisse si intende ancorate o infisse nel terreno senza plinti ed ancoraggi in calcestruzzo. La durata delle autorizzazioni alla recinzione temporanea è annuale e rinnovabile previo rilascio di autorizzazione paesaggistica, subordinata al perfezionamento di atto di impegno alla rimozione.
20. Tutte le recinzioni devono essere autorizzate a norma di legge e devono rispettare i seguenti criteri:
 - devono essere strutture strettamente indispensabili all'allevamento;
 - devono essere strutture a basso impatto ambientale, realizzate scegliendo tra i materiali vivi (siepi), naturali (legno) o di gradevole inserimento paesaggistico (per colore, densità delle maglie di recinzione, altezza idonea, ecc.);
 - devono essere strutture con trasparenza o permeabilità alla visuale e senza riflessi di luce;
 - sono sempre ammesse le recinzioni di proprietà e di allevamento se effettuate con siepe viva, privilegiando le specie autoctone.
21. Non sono ammesse le recinzioni:
 - che impediscono totalmente il passaggio della piccola fauna;
 - in rete metallica per allevamenti estensivi.
22. Possono essere ammesse recinzioni in rete a scopo di ripopolamento di animali di piccola taglia per una estensione massima e totale per azienda di mq 5000, salvo diverse prescrizioni ed indirizzi del Parco.
23. Le delimitazioni temporanee di pascolo con sistemi che prevedono l'impiego di conduttori di energia elettrica a basso voltaggio per aree ben definite e limitate sono consentite e non richiedono autorizzazioni.
24. Le strutture tipo voliere, che superano i due metri di altezza sono assimilabili alle strutture di allevamento ordinario per cui sono soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del conseguente permesso di costruire e devono possedere requisiti di compatibilità ambientale.
25. Le recinzioni non devono ostruire sentieri, percorsi di varia natura e strade rurali.
26. Per eventuali delimitazioni di zone di passaggio il proprietario dovrà provvedere, previa autorizzazione, all'installazione di un cancello privo di chiusura a chiave per il libero passaggio.
27. Gli allevamenti zootecnici non connessi all'attività agricola e non connessi alla conduzione del fondo, sono consentiti nell'ambito del Parco solo con scopo di favorire e migliorare la vita animale e che prevedono lo svolgimento di tutte le fasi di vita degli animali, dalla riproduzione all'accrescimento. Il solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili, si configura come attività di servizio e non pratica agricola per cui sono limitati a quelli tradizionali a basso impatto ambientale compatibili con le attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco. Sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia, fatti salvi eventuali allevamenti di animali da pelliccia esistenti dalla data di entrata in vigore del PTC (28 luglio 2000), e quelli aventi fini non compatibili con la tutela della fauna e della pratica zootecnica.

Art. 15 - Interventi edilizi in ambito agricolo

1. L'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento e ampliamento per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni non agricole in funzione conservativa. Pertanto ogni intervento edilizio deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità. Le azioni dovranno tendere preferibilmente alla conservazione e agevolare il più possibile le trasformazioni per aggiunta piuttosto che per demolizione e/o ricostruzione. Si dovrà tendere alla compatibilità fra il nuovo e l'esistente affinché le trasformazioni risultino parte integrante e coerente con il contesto attuale.
2. Nel caso di trasformazione d'uso del patrimonio edilizio rurale esistente, gli strumenti urbanistici comunali, nella fase di adeguamento al PTC del Parco, definiscono le destinazioni incompatibili con la tipologia degli edifici, con le funzioni in essere, con l'ambiente e con il paesaggio. Sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, anche se di modeste entità, i depositi di materiali e le attività che comportino l'alterazione degli spazi aperti e delle corti storiche.
3. Nel caso di dismissione totale o parziale dell'attività agricola, gli interventi ammessi devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intero complesso.
4. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 23, per gli edifici residenziali extra agricola esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, sono ammessi incrementi fabbricativi per ampliamenti e sopralzi, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare;
 - b. non superino volume di trecento metri cubi comprensivi di servizi ed accessori (le modalità di calcolo del volume sono quelle delle pianificazioni comunali di competenza). In tutti i casi è da quantificare come volume ogni sopralzo, se non in aderenza con gli edifici esistenti;
 - c. siano necessari per l'adeguamento dell'alloggio e per esigenze igienico-sanitarie in riferimento anche al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione).
5. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 23, sono consentiti interventi di edificazioni e di ristrutturazione con ampliamento o sopralzo di edifici residenziali, al fine d'adeguamento ai requisiti di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).
6. Tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dello stato dei luoghi e degli edifici dovranno essere effettuati ponendo particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico nel quale si inseriscono. In particolare:
 - a. le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici che morfologici, sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano;
 - b. le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno;
 - c. la localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo, dovrà essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.
7. Nella zona agricola (generica o di rispetto paesistico), eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed

esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agriturismo. La bio-piscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua. La pulizia è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle bio-piscine saranno contenute in apposito regolamento redatto dall'ente gestore del Parco. Fino all'approvazione del Regolamento d'uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l'ente gestore.

Art. 16 - Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrano a definire la peculiarità del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di arredo.
2. In tale zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 27 della l.r. 12/05 e s.m.i., nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica sono soggetti alla redazione di un piano attuativo o al ricorso ad apposito permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, si dovrà perseguire la conservazione dei caratteri tipologici, costruttivi, dimensionali delle architetture tradizionali, come descritto al seguente comma 3; sarà particolarmente da evitare il tamponamento dei portici e loggiati delle architetture ristrutturate o ricostruite, e la modificazione degli andamenti delle falde di copertura. In assenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, non è consentito l'incremento della volumetria esistente.
3. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunionalizzazioni e gli ampliamenti, laddove consentiti, dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi estranei alle costruzioni.
4. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio. Non è consentita la loro frammentazione, ad esempio, per l'inserimento di elementi di separazione degli spazi cortilizi interni, che possono causare la perdita della leggibilità e riconoscibilità dello spazio unitario delle corti.
5. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli interventi volti a favorire la fruizione e la percezione di tali beni; sono da incentivare altresì gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.
6. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino l'immagine complessiva dei luoghi; l'attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la fruizione e la percezione dei suddetti beni.
7. Per il nucleo storico del Santuario di Basella di Ugnano, in particolare per l'ambito di contesto al monastero, sono consentiti interventi di realizzazione di allestimenti museali all'aperto, previa stipula di apposita convenzione fra ente gestore, comune e privato che definisca criteri, modalità e limitazioni nella progettazione degli interventi ammissibili. In particolare la convenzione dovrà prestare particolare

attenzione al rispetto dei caratteri storici rilevabili quali il muro di recinzione del complesso monastico, degli aspetti visuali e percettivi dall'intorno del nucleo storico e del disegno e attrezzature degli spazi di accesso e di sosta. Nella convenzione si dovranno inoltre prevedere tutte le opere di compensazione e mitigazione ambientale atte a garantire il migliore inserimento ambientale del nuovo intervento nel contesto di riferimento. Il progetto delle opere ammesse dalle presenti norme dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo II del D.Lgs 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Zona di iniziativa comunale orientata

1. E' individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di iniziativa comunale orientata che comprende aggregati urbani dei singoli comuni, la quale è rimessa alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
 - a. il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - b. per le nuove edificazioni è prescritto l'obbligo di sistemare a verde la metà della superficie fondiaria nonché evitare l'interruzione dei percorsi esistenti e connessi alla fruizione del fiume;
 - c. l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente ed essere definita da perimetri continui per evitare la formazione di conurbazioni e per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante;
 - d. i nuovi interventi non devono avere altezze reali superiori a quelle medie esistenti e non devono comunque superare i dieci metri;
 - e. deve essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
 - f. le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport devono essere collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
 - g. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dalle presenti norme devono prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale;
 - h. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono altresì orientare le costruzioni secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura, anche attraverso modalità che consentano la riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti con gli obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale contenuti nel presente piano e nella normativa vigente;
 - i. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono, infine, regolamentare gli interventi ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica e nelle aree costituenti i terrazzi fluviali e le relative scarpate morfologiche, in modo da evitare alterazioni della morfologia originaria dei luoghi e pericoli per la stabilità dei pendii.
 - j. gli strumenti urbanistici comunali dovranno orientarsi a rafforzare gli elementi costitutivi della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione in base a principi da concordare con il Parco. A tal fine la Rete Ecologica Regionale dovrà essere declinata e precisata a scala comunale e dovrà comprendere un livello di definizione che individui i punti critici e le potenzialità per interventi di ripristino, con la possibile rimozione di cause di frammentazione e formulazione di progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale e paesaggistica.
3. E' individuata con apposito simbolo grafico la sub-zona "di tutela paesaggistica" in cui il Comune dovrà porre particolare attenzione agli aspetti morfo-tipologici dell'impianto urbano, della fruizione pubblica e dell'inserimento paesistico ambientale in ragione della contiguità con il sistema ecologico protetto. Per tale sub-zona, l'attuazione degli interventi ammessi è inoltre subordinata alla sottoscrizione di

apposita convenzione tra l'ente gestore, la proprietà ed i comuni interessati, nella quale verranno determinate le misure di mitigazione e compensazione ambientale dell'intervento proposto e l'impatto paesistico.

Art. 18 - Zona di trasformazione migliorativa

1. E' individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali e le loro aree di contesto, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.
2. E' consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l'insediamento di nuove attività produttive moleste e nocive all'igiene ed alla salute pubblica; è altresì vietato nelle aree di cui alla presente zona, ricadenti all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, l'insediamento di ogni nuova attività produttiva.
3. L'insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, laddove consentito dalle presenti norme, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; l'impossibilità di diversa localizzazione dovrà essere dimostrata e documentata mediante presentazione di certificati di proprietà indicanti tutti i terreni di proprietà ovvero certificazione di tecnico abilitato circa l'impossibilità di recupero di strutture esistenti funzionali alla richiesta.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d'uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità delle destinazioni d'uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde, riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti.
5. E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso che proponga la riconversione delle strutture esistenti per accogliere attività ricettive di iniziativa privata e/o di servizio al Parco e imprenditoriali agricole o agrituristiche
6. In assenza della convenzione di cui al comma 4, sugli edifici esistenti sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.
7. E' ammessa la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, a condizione che ciò non comporti occupazione di ulteriori superfici rispetto a quelle già legittimamente autorizzate.
8. Nella zona di trasformazione migliorativa, eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agrituristico. La bio-piscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua. La pulizia è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle bio-piscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall'ente gestore del Parco. Fino

all'approvazione del Regolamento d'uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l'ente gestore.

Art. 19 - Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco e sub-zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica

1. Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature per la fruizione ricreativa la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, delle infrastrutture per la mobilità ciclopedonale, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo.
2. Sono altresì individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, le aree ricomprese nella zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nell'insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del Parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica, alla fruizione del Parco.
3. Possono essere accreditati quali punti e centri Parco, anche strutture private in cui svolgere attività aventi le finalità di cui al precedente comma 2, previo convenzionamento con l'ente Parco.
4. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo, interne ed esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.
5. Nella zona di fruizione ricreativa e nella sub zona di tutela paesaggistica, eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agriturismo. La bio-piscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua. La pulizia è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle bio-piscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall'ente gestore del Parco. Fino all'approvazione del Regolamento d'uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l'ente gestore.
6. Nel caso l'ambito di fruizione ricreativa sia in disponibilità al Parco (zona destinata ad attrezzature per il Parco) ovvero ai comuni facenti parte del Parco, e si rendessero necessari interventi di lieve entità riconducibili alle fattispecie di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 139/10, tali interventi, anche in assenza di progetto di fruizione esteso all'intero ambito di cui ai commi successivi, sono ammessi previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge.
7. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; non sono ammesse opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, con superficie lorda di pavimento non superiore a metri quadrati cento per ogni singola zona di fruizione ricreativa, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza ed a condizione che non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; in ogni caso, tali strutture avranno il carattere della temporaneità, saranno da collocare preferibilmente in corrispondenza di percorsi o aree attrezzate per il pic-nic e dovranno essere conformi alle normative vigenti; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie deve essere adeguatamente equipaggiata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a metri quadrati uno ogni

metri quadrati cento; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

8. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'esterno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i parcheggi connessi, l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 4, gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:
 - a. superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: dieci per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa esterno alla fascia fluviale di tutela paesaggistica;
 - b. altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre gli otto metri;
 - c. superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: dieci per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa;
 - d. superficie minima a verde permeabile: quaranta per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa;
 - e. superficie minima a specchi d'acqua: trenta per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa e comunque non superiore ad un ettaro;
9. I suddetti indici standard si intendono osservati anche nel caso in cui gli standard naturalistici, di cui al comma 8, lettere c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all'ente gestore, che ne assume la manutenzione.
10. La progettazione degli interventi è estesa all'intero comparto, destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a metri quadrati diecimila, salvo minore dimensione dell'intero comparto; ove non sia diversamente previsto, l'intervento è soggetto a convenzione con l'ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto di fruizione.
11. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a. i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'articolo 26; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e deve essere in esso ben dettagliato con apposita planimetria indicante le essenze interferenti con il progetto e quelle di nuovo impianto accompagnato da apposita relazione forestale; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva secondo gli indici ed i criteri dettati dalle leggi e regolamenti forestali vigenti;
 - b. le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell'articolo 26; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico, quale, a titolo esemplificativo, la realizzazione di impianti ricreativi per l'esercizio della pesca sportiva, oltre a quanto previsto all'art. 36, comma 3, della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 ed alla d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8830, si devono osservare le seguenti disposizioni:
 - il progetto del nuovo specchio d'acqua, non dovrà essere localizzato nelle fasce A e B del PAI e dovrà essere fuori dalla fascia fluviale di tutela paesaggistica;
 - il fondale dovrà essere sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a tre metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad un metro per l'impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione al fine di attuare i necessari interventi manutentivi nella fascia accessibile al pubblico, a condizione che vengano previste azioni per il controllo delle specie invasive;
 - una quota continua, di almeno il quaranta per cento del totale delle sponde e delle relative zone sommerse prospicienti, realizzate con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) e salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell'articolo 26;
 - le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico o altre esigenze progettuali, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;

- il bacino idrico deve interessare esclusivamente le falde più superficiali, in settori dove la stratigrafia del terreno impedisca naturalmente il mescolamento delle falde, e siano morfologicamente modellati (sia per quanto attiene alla sagomatura delle sponde, le quali devono presentare pendenze massime riconducibili ad un rapporto 1:3, sia in riferimento alle sezioni ed alla profondità di scavo) in modo da non contrastare con le linee salienti del paesaggio pianiziale;
 - il bacino idrico non deve essere superiore a 1 ettaro di superficie complessiva e a 4 metri di profondità massima di scavo, misurata a partire dal pelo libero dell'acqua, calcolato secondo i dati relativi alle quote medie annuali;
 - il proprietario o il proponente l'intervento di creazione dello specchio d'acqua artificiale deve prevedere, quale intervento compensativo su superficie almeno pari a quella del lago realizzato, la restituzione di aree di interesse naturalistico, preferibilmente boscate, idonee alle condizioni ecologiche dell'area;
 - negli impianti realizzati per l'esercizio della pesca sportiva, le immissioni d'ittiofauna devono avvenire ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e dal R.R. 22 maggio 2003, n.09; se per le immissioni sono utilizzate specie non autoctone, devono essere adottate tecniche che impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l'immissione accidentale in natura di esemplari appartenenti alle specie allevate;
 - la progettazione dei nuovi specchi d'acqua dovrà essere supportata da approfondito studio idrogeologico esteso ad un ambito territoriale significativo che indaghi l'influenza del nuovo intervento sulle emergenze significative esistenti e rilevabili quali le fasce dei fontanili, le forre, i corsi d'acqua minori, etc. nonché i dati storici sulle escursioni della falda per assicurare che le zone emerse non siano interessate dalla presenza di acqua anche lungo gli spazi dei camminamenti e per assicurare altresì che le zone a piantagione ripariale non siano inondate, onde evitare danneggiamento della vegetazione messa a dimora;
 - dovranno essere previsti impianti di monitoraggio in continuo della qualità delle acque quali pozzi piezometrici adeguatamente dimensionati per il prelievo di aliquote di verifica periodica della risorsa idrica;
 - è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea previa autorizzazione del Parco, il cui rilascio è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione; la recinzione permanente dovrà essere corredata da siepe di specie autoctone, collocata verso l'esterno dello spazio attrezzato. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte quelle misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e il passaggio della piccola fauna laddove necessario;
 - sono vietate le attività di autocross e motocross.
12. E' individuata con apposita simbologia grafica la sub-zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica, per l'attuazione della quale si prevede la redazione di apposito progetto esteso all'intero comparto di fruizione e redatto ai sensi del comma 10, da sottoporre a convenzionamento, fra l'ente gestore, la proprietà ed i comuni di riferimento, finalizzato alla valorizzazione del territorio, all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla conservazione dei caratteri storici, tipologici, morfo-paesistici rilevabili ed apprezzabili nella zona oggetto di intervento, con particolare attenzione alla cultura materica dei luoghi nonché all'uso di materiali e colori che garantiscono il migliore inserimento ambientale. In particolare per l'ambito in cui ricade il Santuario della Madonna del Binengo a Sergnano, il progetto esteso all'intero comparto di fruizione dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo I, Parte seconda del D.Lgs 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni. Per questo ambito si applicheranno i seguenti indici:
- a. superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: venti per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa esterno alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25;

- b. altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre gli otto metri;
- c. superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: trenta per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa;
- d. superficie minima a verde permeabile: quaranta per cento della superficie dell'intero comparto destinato alla fruizione ricreativa.

Art. 20 - Zona degradata da recuperare

1. E' individuata con apposito segno grafico nella planimetria di piano la zona degradata da recuperare, comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del Parco.
2. Nella zona di cui al presente articolo, il recupero ambientale è finalizzato:
 - a. a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;
 - b. a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e di creazione di zone umide ed aride;
 - c. a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.
3. Per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, è consentita esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 12; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite le destinazioni finali di riqualificazione ambientale, di cui all'articolo 12, agricola, di cui all'articolo 13, di fruizione, di cui all'articolo 19.
4. Nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a. è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti, ivi compresa l'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, in osservanza e secondo i disposti di cui all'articolo 39, comma 2 e secondo le previsioni dei Piani cave Provinciali;
 - b. sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 27, lettere a), b) c) della l.r. 12/05 sugli edifici esistenti;
 - c. sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamenti con aumento di volume, da quantificare secondo i criteri delle pianificazioni comunali di competenza, a condizione che:
 - 1) non realizzino nuove superfici coperte;
 - 2) non superino l'altezza massima di due piani fuori terra o comunque non oltre otto metri;
 - 3) siano finalizzati a scopi culturali, ricreativi, educativi e sociali e siano progettati e realizzati tenendo conto dell'intero ambito paesistico.
5. Nella zona degradata da recuperare, eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agriturismo. La bio-piscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua. La pulizia è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle bio-piscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall'ente gestore del Parco. Fino all'approvazione del Regolamento d'uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l'ente gestore.

Art. 21 - Riserva Naturale "Palata Menasciutto" e Sito di importanza comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003

1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico, i confini della Riserva Naturale - "Palata Menasciutto", con la relativa area di rispetto, già istituita ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 37 della l.r. 86/83 e s.m.i.
2. Nella Riserva Naturale di cui al precedente comma e nella relativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1778 del 28/07/1988, pubblicata sul B.U.R.L., 2° Supplemento straordinario al n.37 del 14 settembre 1988, nonché quanto previsto con d.g.r. 23 gennaio 1998, n. 6/34326 "Approvazione del piano della riserva naturale Palata Menasciutto (art.14 della l.r.30 novembre 1983, n.86)", pubblicata sul B.U.R.L. 1° Supplemento straordinario al n.9 del 3 marzo 1998.
3. Nelle tavole di piano è altresì individuato il perimetro del Sito di importanza comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003 "Palata Menasciutto", sul quale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, si applica la Valutazione d'incidenza secondo le modalità procedurali individuate con d.g.r. 8 agosto 2003, n.7/14106, pubblicata sul B.U.R.L., 3° Supplemento straordinario al n.37 del 12 settembre 2003 e successive modifiche.

Art. 22 - Zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga - Basella"

1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico la zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga-Basella", per la quale il Parco ha proposto l'istituzione a Riserva Naturale.
2. La zona di cui al precedente primo comma si pone il fine di:
 - a. tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;
 - b. conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
 - c. disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.
3. Nella zona di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:
 - a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
 - b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 - c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
 - d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
 - e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
 - g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 - h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
 - k. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
 - l. introdurre cani fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio provinciale;
 - m. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del Parco;
 - n. accendere fuochi all'aperto;
 - o. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
 - p. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

- q. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
- r. esercitare il pascolo;
- s. trasformare i prati aridi e incolti;
- t. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- u. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e piani ittici provinciali;
- v. produrre rumori, suoni e luci;
- w. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'ente gestore.

Titolo III - NORME DI SETTORE

Art. 23 - Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale

1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:
 - A. complessi rurali di interesse paesistico;
 - B. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
 - C. elementi di valore storico-architettonico;
 - D. siti ed opere di interesse archeologico.

Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all'interno del Parco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c) dell'articolo 27 della l.r. 12/05 e gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma.

2. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1 potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art 27 della l.r. 12/05 senza demolizione e ricostruzione, esclusivamente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo a tal fine individuato dagli strumenti di pianificazione comunale.
3. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B del comma 1, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati alla scala appropriata ed a corredare di conseguenza il piano di governo del territorio con le analisi richieste ai sensi della l.r. 12/05.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; sono mantenuti o riproposti gli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli impianti planivolumetrici devono confermare o riproporre le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni, e ove possibile adottare le precedenti quote degli orizzontamenti; i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali.
5. L'edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona, deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell'ambito identificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3.
6. Negli interventi di cui ai commi 2, 3 e 5, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare devono essere conservati viali di accesso, pavimentazioni tradizionali, alberate, piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale storicamente

connessi con l'insediamento. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.

7. Nella cartografia del presente piano gli edifici elencati nell'Allegato 'A' sono individuati con simboli e numeri, e sono collocati nella località di riferimento. L'ente gestore potrà procedere, con variante al PTC, all'aggiornamento dell'elenco degli immobili e soprattutto alla precisa localizzazione del simbolo. Nel caso in cui sorgesse dubbio nell'attribuzione appropriata del vincolo puntuale, l'ente gestore rilascerà, su istanza dell'interessato, apposita dichiarazione di pertinenza del vincolo sullo specifico immobile.
8. Il Regolamento conterrà schede relative alla precisa individuazione degli edifici e alla descrizione degli stessi. Verranno descritti i caratteri tipologici, morfologici e materici dei complessi edilizi, indicando i diversi manufatti ed edifici che li compongono, i caratteri degli spazi aperti pertinenziali e all'intorno, le relazioni che il complesso intrattiene con il contesto paesistico locale. Le indicazioni fornite riguarderanno di conseguenza:
 - a. le categorie di intervento edilizio ammesse in conformità a quanto contenuto nel presente articolo;
 - b. i caratteri tipologici, morfologici e materici di riferimento;
 - c. il trattamento di spazi aperti e accessi;
 - d. le relazioni funzionali e vedutistiche con il contesto da conservare/valorizzare.
9. Nella more dell'approvazione del Regolamento di cui ai precedenti commi, per i beni isolati di cui al comma 1, lettera A, valgono i contenuti di indirizzo di cui alla documentazione di approfondimento contenuta negli elaborati del quadro conoscitivo sui complessi rurali di interesse storico, artistico ed ambientale consultabili in apposita sezione del sito del Parco.

Art. 24 - Tutela geomorfologica e morfo-paesistica

1. I terrazzi fluviali, le scarpate morfologiche primarie e secondarie, i loro ambiti territoriali di pertinenza, i fontanili e le teste di fontanile, le reti ecologiche, rappresentano elementi costitutivi del paesaggio fluviale ed in quanto tali sono oggetto di specifica tutela e conservazione del PTC; in particolare, tali componenti strutturali del paesaggio sono da tutelare anche nei loro ambiti di pertinenza per una profondità minima di 20 mt calcolati dall'orlo dell'elemento orografico rilevato.
2. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti, anche per fini agricoli, ed ogni altro intervento, che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvocolturali, nonché le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti preferibilmente mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.
3. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC dettano, per gli elementi morfologici di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma 2.
4. Agli elementi morfologici, oltre alla tutela specifica di cui al comma 1, si dovranno applicare le distanze minime di rispetto di almeno 5 metri in cui dovrà essere mantenuta la vegetazione spontanea e quella esistente, al fine di attuare i regimi di tutela previsti in particolare dal precedente comma 2.

Art. 25 - Tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume Serio, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l'ecosistema fluviale nel suo complesso, sono gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l'utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano e agricolo.
2. All'interno di tutto il territorio del Parco, il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui al D.Lgs. 152/2006, indica e classifica le fasce fluviali a diverso grado di rischio idrologico. Le norme PAI,

finalizzate a garantire la sicurezza del deflusso delle acque, sono pertanto cogenti e sovraordinate alle presenti norme.

3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995, e al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740"; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere dell'ente gestore del Parco.
4. I corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del Parco in tutto il territorio, ad eccezione della zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga – Basella" e nella Riserva Naturale "Palata Menasciutto" nonché nel Sito di importanza comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003, esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del Parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Gli Uffici del Parco valuteranno l'adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie, fatte salve esigenze di funzionalità idraulica e le piante di alto fusto, previa istanza di taglio proposta all'ente gestore. E' vietato l'utilizzo di erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde dei corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili, le teste di fontanile, le lanche fluviali, le zone umide, sia di origine naturale che artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 26, commi 3, 4 e 5.
5. Nelle aree adiacenti all'asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui al comma 2, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con

- riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
6. Nell'alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, e sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
 - a. l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
 - b. il campeggio, l'attendamento, il bivacco;
 - c. la piantumazione di qualsiasi specie arborea ed arbustiva;
 - d. le coltivazioni agricole e/o orticole;
 - e. la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi di cui al comma 3 e ad eccezione di centrali mini e micro idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico, con l'esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Riserve Naturali, nei quali tali interventi potranno essere realizzati solo in conformità alle norme sito-specifiche contenute nelle Misure Minime di Conservazione o nei rispettivi Piani di Gestione;
 - f. le escavazioni in alveo, salvo quelle necessarie a scopo di regimazione fluviale o di mantenimento del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale collegamento delle morte, oppure per ripristinare zone umide prosciugate, qualora ammesse ai sensi delle disposizioni dell'Autorità di Bacino, previo accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale;
 - g. la sosta ed il transito di greggi, salvo per il tempo strettamente necessario al loro abbeveraggio.
 7. Nelle acque fluviali ed in tutti i bacini idrici presenti all'interno del Parco è vietata la navigazione con qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi elettrici e con velocità comunque non superiore a 10 Km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. E' vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico.
 8. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Serio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel piano di risanamento delle acque regionali; è comunque vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, sono subordinati al parere dell'ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
 9. Le nuove concessioni di derivazione nonché i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi ed i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell'ente gestore del Parco.
 10. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'ente gestore, con apposito regolamento, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acque destinate al consumo umano) in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle attività incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.
 11. Il regolamento d'uso di cui al comma 10 ha i seguenti contenuti:
 - a. individuazione, in attuazione del disposto di cui all'articolo 164 del D.Lgs 152/06 delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate;
 - b. definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del D.Lgs 31/01, secondo quanto previsto dal comma 9, anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e) del presente comma;
 - c. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
 - d. formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;
 - e. formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale di quantità d'acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico riferimento a quanto disposto dall'articolo 145 del D.Lgs 152/06.

L'ente gestore elabora il regolamento entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, avvalendosi della consulenza del comitato scientifico e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

Art. 26 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo, della vegetazione e degli ambienti naturali

1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
2. In tutto il Parco gli interventi sulle superfici forestali, così come definite dalle leggi vigenti, sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla l.r. 31/08, dal regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 e s.m.i. (Norme Forestali Regionali), dal Piano di Indirizzo Forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/08, ove approvato, e dal presente piano, e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;
 - b. il taglio del bosco a carico di specie definite autoctone secondo l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme, mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e di individui o polloni in soprannumero;
 - c. fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le scarpate, è favorito ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (art. 52 del r.r. 5/07)
 - d. sono consentite opere per sistemazioni idraulico-forestali come opere di pronto intervento e lavori necessari al riassetto idrogeologico di bacini, attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.

L'avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopraccitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente competente in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui alla normativa vigente.

3. Le zone umide, naturali o artificiali, così come definite dall'art. 1 della Convenzione di Ramsar del 1971, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono ammessi con le seguenti procedure:
 - a. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, sono soggette a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
 - b. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, è soggetto a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, l'intervento culturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la comunicazione deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
5. In tutto il territorio del Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali nuove zone umide si applicano le disposizioni degli articoli delle singole zone
6. Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in riferimento al limite della vegetazione palustre o comunque dal margine della zona umida:
 - a. una fascia di 5 metri, in cui dev'essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può essere occupata, previa autorizzazione dell'ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;
 - b. una fascia di 20 metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.
7. I prati aridi, tipici della porzione settentrionale del Parco, caratterizzati da associazioni floristiche di pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale;

- il regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali ambienti, nei quali:
- a. è vietato l'impianto di assenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali caratteristiche;
 - b. è vietato il dissodamento, l'esercizio dell'agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre consentito lo sfalcio periodico dell'erba.
8. Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali emergenti per caratterizzazione naturalistica, per i quali promuove la conservazione attiva nella prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del Parco anche mediante l'acquisizione delle aree interessate.
9. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:
- a. l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti;
 - b. qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
 - c. bonificare, riempire, danneggiare, prosciugare o alterare le zone umide;
 - d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide;
 - e. usare antiparassitari ed erbicidi;
 - f. spandere fanghi di depurazione;
 - g. introdurre specie vegetali estranee all'ambiente;
 - h. aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade;
 - i. transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso, eccezion fatta per il transito su strade pubbliche o gravate da uso pubblico consolidato;
 - j. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;
 - k. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
 - l. collocare campeggi anche mobili;
 - m. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e dai piani ittici provinciali;
 - n. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione.
10. Il Regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:
- a. individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel Parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
 - b. individuare gli ambienti naturali dei prati aridi;
 - c. indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;
 - d. disciplinare l'uso e la reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
 - e. disciplinare possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi ed il prelievo della piccola fauna, secondo quanto previsto dall'articolo 29;
 - f. programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all'obiettivo di arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall'articolo 29;

- g. programmare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25;
 - h. dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
 - i. stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
 - j. disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento.
11. Il Parco favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo, secondo i disposti della l.r. 31/08, per chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC:
- a. al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con specie arboree o arbustive autoctone;
 - b. alla conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto;
 - c. ai diradamenti, alle altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all'eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.
12. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.

Art. 27 - Fasce alberate e filari, piante isolate

1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano in conformità al regolamento di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 86/83 e s.m.i., anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.
2. In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva istanza di taglio all'ente gestore del Parco; fatto salvo i casi previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 42/04, in tutto il territorio del Parco l'eliminazione di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto ad autorizzazione paesaggistica; sono comunque sempre consentiti, anche senza istanza di taglio, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.
3. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari. Nel caso di interventi edilizi di ampliamento o nuova costruzione che in qualsiasi misura interferiscano con la vegetazione arborea ed arbustiva, nonché con la flora erbacea nemorale esistente, il proponente l'intervento dovrà indicare quali attenzioni prestare per la salvaguardia del patrimonio vegetale. La presenza di tale vegetazione e le distanze dagli interventi edilizi proposti dovranno essere indicate nell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista, o in altre istanze tese ad ottenere autorizzazione all'esecuzione di opere, con particolare riguardo a quelle opere che, pur non incidendo sull'aspetto esteriore dei luoghi, intervengono con modificazioni del sottosuolo.
4. Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:
 - a. le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente, caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie dello strato arbustivo;
 - b. viene considerato filare ogni insieme di piante con andamento lineare ancorché a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a.

5. Gli interventi nelle fasce alberate e nei filari devono favorire la permanenza e l'incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si avrà cura di promuovere l'arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano frutti appetiti dall'avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperiti, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale della specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.
6. Fino all'emanazione di apposito regolamento, per l'utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. l'estrazione delle ceppaie è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore del Parco, che comunque deve prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;
 - b. il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo; in conseguenza di particolarità microclimatiche locali, l'ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
 - c. sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa apposita comunicazione all'ente gestore, gli interventi di sfollo, dirado, ripulitura e l'asportazione dei fusti morti; è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di comunicazione, l'asportazione dei fusti schiantati;
 - d. il taglio della fascia alberata cedua dev'essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio dev'essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;
 - e. la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza comunicazione, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno; la potatura dev'essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;
 - f. la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev'essere collocata all'esterno della fascia alberata e può essere cippata oppure bruciata secondo la normativa vigente nazionale e regionale
 - g. qualora nelle fasce alberate si verificano attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore; il proprietario o possessore dovrà consentire all'ente gestore ogni intervento atto a contenere l'epidemia.
7. Sono comunque consentiti, previa comunicazione all'ente gestore almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce alberate.
8. Nelle fasce alberate governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l'ente gestore può derogare dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all'ente medesimo.
9. La capitozzatura è consentita, senza obbligo di comunicazione all'ente gestore, solo nei casi in cui l'essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale. Tale operazione è comunque vietata su esemplari di alto fusto adulti.
10. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa comunicazione all'ente gestore, dovrà eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduzione delle ceppaie compromesse, consentendo altresì l'accesso dell'ente gestore per eventuali interventi di ricostruzione ambientale e vegetazionale.
11. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è consentita, secondo la normativa vigente e previa autorizzazione dell'ente gestore, in caso di esigenze fitosanitarie o di individui deperiti, con facoltà dell'ente gestore di imporre l'obbligo del reimpianto.
12. Fatto salvo i casi previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e da altre normative in materia forestale, l'eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, che dovrà prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle

- eliminate; detta autorizzazione non è richiesta per l'eliminazione di filari di specie arboree finalizzate alla produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.
13. I singoli soggetti componenti i filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alle pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare, se operate su esemplari giovani.
 14. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno provenire da seme raccolto in ambiente pianiziale lombardo ai sensi della D.Lvo 10 novembre 2003 n° 386 recante "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione "; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.
 15. L'ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo quantitativo favorendo chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del regolamento per la riqualificazione ambientale di cui all'articolo 29, di strade, corpi d'acqua o coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con priorità ai progetti di lotta biologica.
 16. Le alberature di alto fusto aventi diametro del tronco, misurata a 1,30 m dal piano di campagna, superiore a 0,80 m devono essere rigorosamente conservate, così come particolare tutela verrà prestata nei confronti di alberi e siepi appartenenti a specie pregiate ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, ad eccezione degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento, siano essi governati a filare o impianto razionale.

Art. 28 - Arboricoltura da legno a rapido accrescimento

1. La realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a rapido accrescimento è consentita in tutto il territorio del Parco.
2. All'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25 per una fascia di 10 metri di ampiezza, calcolata dal ciglio di sponda del fiume Serio, non sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
3. L'ente gestore incentiva e promuove, su tutto il territorio del Parco, in esecuzione del regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale e mediante stipulazione di convenzioni con i soggetti proprietari e/o conduttori dei fondi, l'adozione di scelte colturali idonee al fine della riqualificazione ambientale delle aree interessate e di quelle resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti.
4. Il Parco promuove, attraverso convenzioni con le aziende agricole, la conservazione della dotazione arborea del territorio. Le convenzioni sono rivolte a favorire l'impianto di specie e di cloni di pioppo a basso impatto ambientale, a ridurre l'impatto delle cure colturali sulla fauna, in particolare sugli ardeidi, a inframmezzare gli impianti di arboricoltura con siepi e a scaglionare i tagli nel tempo e nello spazio, in modo da garantire la presenza costante della copertura arborea. In subordine, si mira a favorire il rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive di superficie agraria o degradata.
5. L'ente gestore del Parco predispone, con prioritario riferimento alle aree ricomprese all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, programmi di contributi destinati all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3 e finalizzati al rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive o scelte colturali idonee per le aree resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti, in accordo con le potenzialità naturali; i programmi sono attuati attraverso convenzioni con i proprietari o possessori, le quali devono prevedere modalità e tempi di esecuzione nonché la corresponsione del contributo economico.
6. Salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di specie infestanti.

Art. 29 - Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. L'ente gestore del Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali ed in particolare le specie vegetali arboree ed arbustive elencate nell'allegato C.
2. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse floro-faunistiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e riqualificazione naturalistico-ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni del presente piano.
3. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:
 - a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora e della fauna autoctone;
 - b. disciplinare i prelievi floro-faunistici in zone di particolare tutela;
 - c. eliminare le specie alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della flora e fauna autoctone ed alla biodiversità.
4. L'ente gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri enti pubblici, in particolare:
 - a. con le amministrazioni provinciali per la ricostruzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna;
 - b. con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle acque;
 - c. con le amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.
5. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona fatta eccezione per il fagiano in aree destinate all'esercizio della caccia e della carpa in acque utilizzate per la pesca nell'intero territorio del Parco regionale, previo parere provinciale espresso nell'esercizio delle sue funzioni in materia di protezione della fauna ittica, fatte salve le attività agricole e florovivaiste. All'interno di parchi e giardini pubblici e privati in aree urbanizzate è consentito l'utilizzo di specie botaniche non autoctone, purché tale scelta sia supportata da motivazioni di carattere storico e nel rispetto dei disegni originari.
6. È ammessa l'immissione di specie ittiche autoctone, così come definite dal comma 1, secondo le disposizioni del Documento Tecnico regionale, del Regolamento regionale e dei due Piani ittici provinciali delle Province di Bergamo e Cremona, nonché di eventuali regolamenti più specifici approvati dall'ente Parco, o, in assenza del regolamento medesimo, previa autorizzazione provinciale, purché l'habitat sia preventivamente riqualificato e reso idoneo alla specie.
7. Nelle aree del Parco regionale poste al di fuori della Riserva Naturale Palata Menasciutto, dove vige il divieto ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26; per dette aree i piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata previo parere dell'ente gestore.
8. Nelle aree del Parco regionale le province possono istituire ed autorizzare zone di addestramento cani in conformità alle previsioni del piano faunistico venatorio provinciale e delle vigenti disposizioni di legge, previa acquisizione di parere dell'ente gestore del Parco sulla conformità dei criteri per la difesa e la gestione faunistica del presente piano.
9. L'ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati, le aziende faunistico-venatorie o agrituristiche venatorie presenti sul territorio.
10. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel Parco ai sensi della legge regionale 31/08 e successive modifiche e dal piano di gestione della Riserva Naturale Palata Menasciutto per quanto riguarda le acque in essa comprese.

11. L'ente gestore del Parco può proporre alla provincia l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento ed alla tutela della fauna ittica, nonché dei tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca.
12. L'ente gestore del Parco, in relazione ad accertate situazioni critiche per le popolazioni ittiche e per gli ecosistemi acquatici in genere, può proporre alla provincia l'applicazione di particolari divieti e limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e la dimensione spaziale di applicazione.
13. La tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle aree protette regionali è disciplinata dalla l.r. 31/08, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della L. 394/91 per le aree naturali protette. Le provincie acquisiscono il parere degli enti gestori delle aree protette regionali nell'ambito dei piani ittici riguardanti le medesime aree; a tale proposito i piani provinciali nelle aree protette devono tendere:
 - a. alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
 - b. ad una progressiva riduzione dei popolamenti con pianificazione e controllo delle immissioni;
 - c. ad un prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi e degli specchi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.
14. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, è soggetta a parere dell'ente gestore; l'attività di pesca sportiva deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.
15. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata rispettivamente dalla legge regionale 31/08, e successive modifiche e dalla l.r. 10/08; il regolamento per la riqualificazione ambientale, di cui all'articolo 29, può stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi, nel rispetto delle norme richiamate.
16. La tutela della flora e della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 10/08; il regolamento di cui all'articolo 26 può introdurre disposizioni in merito al prelievo della piccola fauna nel rispetto delle norme della l.r. 10/08, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone; si applica anche alla fauna minore la disciplina degli interventi di reintroduzione contemplati ai commi 5 e 6.
17. L'ente gestore del Parco, nell'ambito di apposito regolamento, sviluppa in apposita sezione, la programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree a maggior valenza naturalistica, nonché gli orientamenti gestionali in materia di conservazione faunistica per le rimanenti aree del Parco regionale; in particolare:
 - a. definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico, esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
 - b. prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la provincia, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni ed i ripopolamenti effettuati nel Parco;
 - c. indica gli interventi di miglioramento ambientale, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
 - d. indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e ripopolamento;
 - e. stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla fauna selvatica;
 - f. può indicare le aree più idonee per l'individuazione di zone di addestramento cani e le modalità di esercizio dell'attività di pesca;
 - g. può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico;
 - h. per quanto attiene le nuove infrastrutture lineari, se ammissibili in quanto conformi alle norme di zona, il Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta, e, per i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere realizzati su corpi idrici permanenti, che garantiscano il transito della fauna ittica.
18. Il regolamento faunistico dovrà attenersi alle linee guida regionali di cui alla d.g.r. 20 aprile 2001, n.4345 "Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della

Fauna Selvatica” e del “Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia”.

Art. 30 - Prevenzione incendi

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'ente gestore esercita le funzioni attribuite dalla L. 21 novembre 2000, n. 353 (art. 8), dalla l.r. 31/08, al R.R. 5/07, ed, in particolare, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2009, in conformità ai divieti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 31 - Sistema di viabilità minore

1. Il Regolamento per la fruizione di cui all'articolo 36 disciplina le caratteristiche dei percorsi, delle aree di sosta attrezzate, dei parcheggi, delle pavimentazioni, dei sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi d'arredo; in particolare, i percorsi e i sistemi di accessibilità devono evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.
2. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua è consentita in tutti i casi ove siano precostituiti diritti di pubblico passaggio; il passaggio su strade private deve essere regolamentato da apposita convenzione stipulata a cura del Parco, il quale avrà cura di garantire che il pubblico passaggio non rechi pregiudizio all'attività agricola; a tal fine:
 - a. non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati;
 - b. entro un anno dall'approvazione del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del Parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura, da rilasciarsi secondo i criteri di cui al comma 3;
 - c. l'ente gestore approva il regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al comma 4.
3. L'ente gestore può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al comma 2, relativamente a:
 - a. fondi chiusi alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, a condizione che venga garantita la possibilità di accesso ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali, previa convenzione con l'ente gestore;
 - b. viabilità minore a servizio dell'agricoltura qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso ciclopedonale ed equestre della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico previste dal piano;
 - c. viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito ciclopedonale ed equestre per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.
4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre o per tutelare aree con presenza di specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico, l'ente gestore può autorizzare chiusure provvisorie di strade e percorsi con elementi di interdizione, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione.
5. L'ente gestore esegue a propria cura e spese la manutenzione dei percorsi di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 36, dandone preavviso al proprietario.
6. L'uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dall'ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alle zone riservate alla pianificazione comunale ed interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentono la

recinzione permanente, ovvero a tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzati ad altro scopo.

8. Ai fini della costituzione della banca dati dei percorsi ciclabili regionali, il Parco provvede a rilevare la rete dei percorsi ciclabili ricadente nel proprio territorio in coerenza con quanto definito da Regione Lombardia con decreto dirigenziale n° 4292 del 26 maggio 2015 *“Approvazione delle «Modalità di gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile» e delle «Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile»*”.

Art. 32 - Parcheggi

1. L'ente gestore ed i comuni aderenti, i privati singoli o associati (anche attraverso interventi esecutivi convenzionati) realizzano i parcheggi, purché di uso pubblico, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.
2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui all'articolo 36, comma 7, i parcheggi di cui al comma 1 sono di norma situati in aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25 e comunque a distanza non inferiore a m 100 dalle sponde del fiume, ad eccezione delle aree di sosta temporanee non attrezzate, istituite a servizio delle zone naturalistiche.
3. Nella progettazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel Parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
4. Tutti i parcheggi esistenti e di nuova realizzazione ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'art. 25, non potranno essere pavimentati con materiali che non garantiscano la permeabilità delle acque nel suolo. Qualora le pavimentazioni fossero già esistenti, le eventuali opere di manutenzione straordinaria dovranno tendere ad aumentare le caratteristiche di permeabilità.

Art. 33 - Infrastrutture stradali e ferroviarie

1. Le strade esistenti comprese nel territorio del Parco sono considerate, in relazione al loro rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del Parco, di rilevante interesse paesistico-ambientale. L'assetto strategico del sistema infrastrutturale discendente dagli strumenti di pianificazione di livello sovralocale è rappresentato in termini indicativi nella cartografia di piano *“Vincoli e tutele”*. Per l'individuazione puntuale dell'andamento planimetrico dei tracciati ivi riportati, e delle eventuali salvaguardie ad essi associate, si rimanda all'ultima versione approvata dei rispettivi progetti.

In coerenza con il vigente Piano Territoriale Regionale, l'Allegato D alle presenti norme esplicita le previsioni infrastrutturali - ricadenti all'interno del perimetro del Parco - definite *obiettivo prioritario di interesse regionale*, indicando per ognuna la fonte progettuale da assumere come riferimento per l'esatta identificazione del tracciato e delle salvaguardie. Le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, qualora effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del perimetro del Parco, possono essere realizzate purché non compromettano i valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici e siano progettate ed eseguite in conformità ai criteri e indirizzi di tutela del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla l.r. 12/05 - articoli 19 comma 2 lettera b) e 20 comma 4.

2. Alle strade e alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto ed alle relative fasce di rispetto e di salvaguardia, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
3. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali e provinciali non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono soggetti al parere dell'ente gestore del Parco, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco.
4. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 377/88, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, per la porzione compresa nel Parco, sono sottoposti al parere dell'ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, può richiedere le misure di compensazione e mitigazione

ambientale necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera.

5. Fatti salvi i disposti concernenti la Riserva Naturale Palata Menasciutto di cui all'articolo 21, e la Zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico Malpaga-Basella di cui all'articolo 22, e fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 12/05 in merito alle previsioni di tracciati infrastrutturali – opere principali e connesse – riguardanti il sistema della mobilità aventi efficacia prevalente sul PTC del Parco ed in merito alle competenze di cui all'art. 80, gli interventi relativi alle strade pubbliche o gravate da servitù d'uso pubblico, diverse da quelle indicate ai commi 3 e 4, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a. la realizzazione di nuovi tracciati, percorsi o sentieri campestri o forestali, nonché la soppressione, l'interruzione o la deviazione degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica dell'ente competente il quale, in relazione all'inserimento ambientale ed alla fruizione del Parco, prescrive i criteri di realizzazione delle opere, il tipo di manto di copertura, le modalità e le condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale;
 - b. gli interventi di allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di metri sette, la rettifica dell'asse longitudinale, nonché l'adeguamento dei raggi di curvatura, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica dell'ente competente e sono consentiti nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente; l'ente gestore del Parco può richiedere modalità esecutive che garantiscano il miglior inserimento ambientale dell'opera e la sua connessione con la fruizione del Parco.
6. Lungo tutte le strade del Parco è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate; non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della zona riservata alla pianificazione comunale e delle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovcomunale, collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse, di superficie non superiore a mq 2.000; nella progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere superficie superiore al 10% di quella individuata come comparto complessivo di intervento. Nelle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada sono altresì ammessi, ad esclusione delle zone di Rete Natura 2000, la riserva naturale e la zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico, gli impianti di distribuzione del metano per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.
7. Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 42/04, il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740".
8. Nella Tavola dei Vincoli e Tutele del Parco sono evidenziati i tracciati guida panoramici e le strade panoramiche previste dai repertori del Piano Paesaggistico Regionale e quelli considerati di interesse paesistico-ambientale dal presente piano.

Art. 34 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, sono ammessi solo previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
2. La realizzazione di depuratori e di altri impianti tecnologici, qualora motivata da specifiche esigenze che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al Parco, deve essere coerente con il Piano d'Ambito e con le disposizioni dell'Autorità di Bacino; la relativa progettazione deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei corsi d'acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento in appositi bacini di lagunaggio da organizzare come zone umide a carattere naturalistico.
3. Per i depuratori e gli impianti tecnologici e speciali (Polveriera) esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali. Dove un impianto esistente sia sovradimensionato per la capacità di smaltimento che usa, potrà ricevere, fino

al pieno conseguimento delle sue potenzialità, refluì anche di provenienza non da fognatura anche se classificati come rifiuti speciali non pericolosi, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

4. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti tecnologiche esistenti, purché da ciò non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.
5. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse sono subordinate ad autorizzazione paesaggistica.
6. L'autorizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), è disciplinata dalla d.g.r. 18 aprile 2012, n. 3298 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia", dalla d.g.r. 12 giugno 2015, n. 3706 "Approvazione del programma energetico ambientale regionale (PEAR) integrato con la valutazione ambientale strategia (VAS)" e dalla d.g.r. 30 luglio 2015, n. 3905 "Piano Energetico Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell'autorità di bacino per il fiume Po in relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

Il Parco effettua l'istruttoria evidenziando e valutando per l'area sede dell'impianto, i potenziali impatti sull'ecosistema, sulla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio e, ove necessario, propone, nell'ambito del procedimento istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione, le soluzioni di mitigazione e/o compensazione.

Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all'impegno del proprietario alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi, al termine del periodo di esercizio.

Art. 35 - Circolazione

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di iniziativa comunale orientata ed in genere nelle aree urbanizzate; è vietata la circolazione fuoristrada, con esclusione per i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura, per i mezzi necessari per le operazioni idrauliche ammesse, per i mezzi di soccorso e vigilanza.
2. L'ente gestore può richiedere all'ente proprietario della strada l'apposizione provvisoria e per non più di 60 giorni all'anno di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al Parco, particolarmente significative per la fruizione ciclopeditone, quali percorsi campestri, strade alzaie ed in genere percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua per particolari esigenze in funzione delle quali sia auspicabile interdire temporaneamente al transito tali strade.
3. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, nonché i mezzi abilitati al trasporto di disabili, hanno facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi carrabili.
4. Il Parco può, valutate situazioni contingenti ed eccezionali e relativi percorsi, autorizzare il transito di mezzi motorizzati su strade normalmente interdette al passaggio di tali mezzi.

Art. 36 - Attività ricreative sociali, culturali e di fruizione

1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una delle finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili da parte del pubblico;
 - b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco per promuovere la fruizione del Parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

- c. fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;
 - d. riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.
 2. Il regolamento per la fruizione:
 - a. individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggiore interesse sociale;
 - b. definisce, in conformità col piano, la rete dei parcheggi e punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica – compresa l'individuazione di percorsi per disabili – della natura e del paesaggio;
 - c. detta disposizioni per l'attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad attrezzature per il pubblico, di cui all'articolo 19, comma 1, nonché alle aree aventi tale destinazione finale ai sensi dell'articolo 20, comma 3, coordinandosi a tal fine con le previsioni del regolamento per il recupero delle aree degradate di cui all'articolo 38;
 - d. specifica norme comportamentali per la percorribilità motorizzata delle strade all'interno del Parco, laddove consentita.
 3. Il regolamento può prevedere che aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui all'articolo 19, siano, previa specifica convenzione, organizzate ed allestite ai fini della fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il regolamento, stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni all'afflusso del pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standard previsti dall'articolo 19, le recinzioni eventualmente ammesse per consentire l'ingresso controllato, da realizzarsi in conformità ai disposti di cui all'art. 19, comma 11, lettera b).
 4. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal regolamento sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.
 5. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione, alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del Parco dovrà avvenire utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
 6. L'attività equestre è normata dall'ente gestore con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), fermo restando il divieto di abbandonare i percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche.
 7. Parcheggi e punti sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle strutture stesse.
 8. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con i privati proprietari; non sono ammesse nel Parco attività di autocross e motocross.
 9. Lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessati.
 10. Negli elaborati conoscitivi del Piano relativi alla fruizione pubblica sono indicati i percorsi nel territorio del Parco.
 11. La larghezza dei sentieri e dei percorsi pedonali (sui quali è ammessa la circolazione ciclabile, ma subordinatamente a quella pedonale) è indicata in circa almeno m 1,50. Nei tratti in cui, particolarmente a causa della morfologia del terreno, tale larghezza risultasse eccessiva, la sezione potrà essere ridotta fino a minimi m 0,90. L'eventuale maggiore sezione di percorsi esistenti potrà essere confermata. I raccordi di percorsi ancora da realizzare adatteranno in linea di massima la sezione dei tratti esistenti. In linea di massima, la sezione dei nuovi percorsi ciclabili è indicata in almeno m 2,00. Per i nuovi percorsi ciclo- pedonali di nuovo tracciato, in cui fosse necessario individuare le rispettive sedi ciclabile e pedonale, la sezione è indicata in almeno m 2,50. I raccordi di

percorsi esistenti adoteranno la sezione dei tratti esistenti. Le pendenze dei sentieri pedonali terranno conto delle necessità dei portatori di handicap, con riferimento alla normativa in vigore; nell'eventualità che a causa della morfologia del terreno ciò non risultasse praticabile, si realizzeranno anche raccordi alternativi, adeguatamente segnalati, per i portatori di handicap. In linea di massima, i percorsi avranno una pendenza laterale di almeno l'1% per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.

12. I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi sia pedonali che carrabili sono :
 - terra battuta;
 - terra battuta, stabilizzata anche con leganti;
 - terra battuta con strato di copertura in ghiaia fine o spezzato di cava di differenti granulometrie, bagnato e rullato;
 - nel caso di strade comunali carrabili strettamente connesse alle zone urbanizzate, è ammissibile anche la pavimentazione in asfalto, qualora si tratti di un completamento di strada asfaltata esistente.
13. Ogni area attrezzata per la sosta delle autovetture sarà in linea di massima ombreggiata, e potrà essere parzialmente schermata: sarà dotata di un proprio equipaggiamento vegetazionale con riferimento all'Allegato "C".

Art. 37 - Attività agricola ed agriturismo

1. L'ente gestore del Parco definisce, in collaborazione con i consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori ed allevatori, le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco.
2. A tale fine l'ente gestore elabora un regolamento da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente PTC; il regolamento medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:
 - a. favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica degli ecosistemi;
 - b. utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;
 - c. sviluppare tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto di fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;
 - d. sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;
 - e. praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;
 - f. ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nel D.Lgs 152/06, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessanti;
 - g. ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;
 - h. adottare tecniche colturali che consentano la conservazione ed il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;
 - i. conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;
 - j. favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;
 - k. favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;
 - l. orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura.

3. L'attività agricola è esercitata secondo criteri di buona pratica colturale, basandosi sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue; è garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone ove possibile i caratteri di naturalità.
4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica sono tenuti a segnalare annualmente all'ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.
5. Fatte salve le norme più restrittive contenute nelle presenti norme, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98 e s.m.i., e interessino superfici superiori a 3 ettari, gli stessi, per gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione di un progetto che descriva l'attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli. Per interventi di bonifica agricola rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98, gli stessi sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione della documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i cm 50 misurati dal piano di campagna; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a cm 100; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione di elementi morfologici e degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi.
6. L'ente gestore del Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta ed al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, l'ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco ed in particolare all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:
 - la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;
 - la ricostruzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
 - il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
 - l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisito di qualità e che ne soddisfino le finalità;
 - l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco.
8. In tutto il territorio del Parco sono favoriti l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della l.r. 31/08 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'ente gestore del Parco.

Art. 38 - Recupero delle aree degradate

1. Al fine di garantire il recupero delle zone degradate da recuperare di cui all'articolo 20, l'ente gestore del Parco predispone, in coerenza con le finalità del presente piano, un regolamento per il recupero delle aree degradate, così come individuate dall'articolo medesimo.
2. Il regolamento per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci funzionali corrispondenti ad ogni singola area degradata da recuperare, deve individuare le destinazioni finali delle aree, ricomprese nella zona di cui all'articolo 20 ed esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate

dall'articolo 20 medesimo, nonché indicare le modalità di recupero delle aree, esterne ed interne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica, ricomprese nella predetta zona degradata da recuperare, indicando in particolare le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti, nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette aree; gli interventi di recupero devono essere eseguiti, se possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, comunque, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante; Il regolamento inoltre potrà indicare le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività definite incompatibili ai sensi dell'articolo 40, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata.

3. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'ente gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'ente gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:
 - a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;
 - b. una particolare evidenziazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito, nonché di quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
 - c. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
 - d. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
 - e. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare, nonché computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale;
 - f. in sede di convenzione dovrà essere prodotta fidejussione pari all'importo dei lavori di recupero ambientale.
4. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 3, deve conformarsi alle previsioni del regolamento per la fruizione, di cui all'articolo 36, ove esistente, e deve comunque contenere:
 - a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e a parcheggio;
 - b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali e di allontanamento dei reflui.

Art. 39 - Cave e discariche

1. Alle attività estrattive all'interno del Parco si applicano le previsioni dei piani provinciali di cui al Titolo II della l.r. 14/98 e s.m.i..
2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle destinazioni stabilite dall'articolo 20 ed alle prescrizioni ivi contenute, nonché a quelle del regolamento per il recupero delle aree degradate, di cui all'articolo 38; anche prima dell'entrata in vigore di tale regolamento l'ente gestore del Parco, in sede di emissione del parere di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e) della l.r. 86/83, si esprime con particolare riferimento alle finalità e alle modalità di recupero, per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi del piano, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici ed idrologici dell'ambiente e del paesaggio.
3. Il ripristino ambientale delle cave cessate, comprese nel territorio del Parco, può essere proposto dall'ente gestore del Parco, ed attuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 della l.r. 14/98 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

4. Gli interventi estrattivi di cui all'articolo 36 della l.r. 14/98 sono consentiti nelle aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 25, previo parere obbligatorio dell'ente gestore del Parco.
5. Nel Parco non sono ammessi gli impianti di gestione rifiuti, fatto salvo il deposito temporaneo così come definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 152/06; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'ente gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del Parco.

Titolo IV – NORME FINALI

Art. 40 - Insediamenti ed attività ambientalmente critiche - Impianti di gestione di rifiuti inerti e di lavorazione di inerti di origine naturale

1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di gestione di rifiuti inerti e di lavorazione di inerti di origine naturale derivanti dall'attività estrattiva in loco, esistenti alla data di approvazione del PTC, non conformi con gli obiettivi del piano.
2. Per le aree interessate a tali attività, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all'esercizio delle medesime, dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l'adozione di opere di mitigazione ambientale e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in apposito progetto accompagnato da un computo metrico estimativo, e saranno regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.

Art. 41 - Acquisizione di aree

1. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.
2. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 42 - Repressione degli interventi abusivi, vigilanza e sanzioni

1. L'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 86/83 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 43 - Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art. 18.6-ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013 (BURL 12 febbraio 2014, n.7).

Art. 44 - Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano, con particolare riferimento alle provincie, all'autorità di bacino, alle ASL, ai consorzi di bonifica e irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie, piscatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio in particolare agricoltori ed allevatori.
2. A tal fine l'ente gestore organizza apposite conferenze con periodicità annuale e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC.

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO «A»**
BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE
Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico

| Numero | Descrizione | Comune |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Cascina Camozzi | Seriate |
| 2 | Cascina Solza | Zanica |
| 3 | Cascina Barico | Zanica |
| 4 | Cascina Casino | Urgnano (Basella) |
| 5 | Cascina Speranzina | Cavernago |
| 6 | Cascina Sforzata | Cavernago |
| 7 | Cascina Brusada (Cassandra) | Cavernago (Malpaga) |
| 8 | Cascina Fornazette | Cologno al Serio |
| 9 | Cascina Ricotti | Cologno al Serio |
| 10 | Cascina Campagna | Cologno al Serio |
| 11 | Cascina America | Cologno al Serio |
| 13 | Cascina Alessandra | Ghisalba |
| 14 | Cascina Donizetti | Martinengo |
| 15 | Cascina Seriana | Morengo |
| 16 | Cascina Corsa | Bariano |
| 17 | Cascina Fada | Bariano |
| 19 | Cascina S. Rocco del Capo | Romano di Lombardia |
| 20 | Cascinetto del Pascolo | Romano di Lombardia |
| 21 | Cascina Mondello (Isola del Bosco) | Romano di Lombardia |
| 22 | Cascine Castello | Ricengo |
| 23 | Cascina Rovere | Ricengo |
| 24 | Cascina Boschetto | Pianengo |
| 25 | Cascina Torchio | Crema (S. Maria della Croce) |
| 26 | Cascina Saletti | Crema (S. Maria della Croce) |
| 27 | Cascina Boscarina | Crema (S. Maria della Croce) |
| 29 | Cascine Maestà | Crema (Castelnuovo) |
| 30 | Cascine Litte | Crema (Castelnuovo) |
| 31 | Cascina Ca' Vecchia (Dolera) | Crema (Castelnuovo) |
| 32 | Cascina Carità | Crema (Castelnuovo) |
| 33 | Cascina Marchessa | Crema (S. Michele) |
| 35 | Cascina | Madignano |
| 36 | Cascina Frati | Madignano |
| 37 | Cascina La Fornace | Ripalta Guerina |

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico

| Descrizione | Comune |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fornace da mattoni | Cavernago |
| Antica filanda da seta | Cologno al Serio (Muratella) |
| Due fornaci da mattone e calce | Cologno al Serio |
| Molino da grano (C.na Campagna) | Cologno al Serio (Muratella) |
| Antica fornace da mattoni | Sola |
| Ex fornace da mattoni | Crema (S. Maria della Croce) |
| Letamaio della città | Crema (S. Maria della Croce) |
| Molino a due ruote (C.na Torchio) | Crema (S. Maria della Croce) |
| Torchio d'olio (C.na Boscarina) | Crema (S. Maria della Croce) |
| Torchio d'olio | Crema (S. Maria della Croce) |
| Canale Vacchelli | Crema |
| Ex molino da grano | Ripalta Cremasca - Nuova |
| Molino da grano e pila da riso | Ripalta Arpina |

Categoria C - elementi di valore storico-architettonico

| Numero | Descrizione | Comune |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Oratorio S. Giuseppe | Zanica |
| 2 | Ex oratorio privato | Urgnano (Basella) |
| 3 | Santuario dell'Incoronata | Urgnano (Basella) |
| 4 | Chiesa parr. di S. Giovanni Battista con antico cimitero | Cavernago (Malpaga) |
| 5 | Castello di Malpaga | Cavernago (Malpaga) |
| 6 | "Sito ad uso d'uccellanda" | Cavernago (Malpaga) |
| 7 | Oratorio privato aperto al culto pubblico | Cologno al Serio |
| 8 | Oratorio privato | Cologno al Serio |
| 9 | Villa Fratelli Medolago | Cologno al Serio (Muratella) |
| 10 | Villa Medolaghi | Cologno al Serio (Muratella) |
| 11 | Cappella post 1850 (C.na Telamonte) | Cologno al Serio |
| 12 | Colonia elioterapica | Martinengo |
| 13 | Ex oratorio di S. Giovanni Battista | Morengo |
| 14 | Convento dei Carmelitani | Bariano |
| 15 | Oratorio di S. Rocco | Romano di Lombardia |
| 16 | Chiesina S. Maria della Mora | Castel Gabbiano |
| 17 | Villa e giardino Griffoni | Castel Gabbiano |
| 18 | Santuario del Binengo | Sergnano |
| 19 | Cappella votiva | Ricengo |
| 20 | Oratorio di S. Carlo | Ricengo |
| 21 | Chiesa parr. S. Maria in silvis | Pianengo |
| 22 | Convento dei minori osservanti | Pianengo |
| 23 | Villa Tensini | Crema (S. Maria della Croce) |
| 24 | Villa Martini | Crema (Castelnuovo) |
| 25 | Ex oratorio privato della Beata Vergine | Crema (Castelnuovo) |
| 26 | Antico cimitero | Ripalta Cremasca - Nuova |
| 27 | Chiesa parr. S. Imerio | Madignano |
| 28 | Villa Schiavini | Madignano |
| 29 | Cimitero | Madignano |
| 30 | Santuario beata Vergine del Marzale | Madignano |
| 31 | Palazzo Monticelli | Ripalta Guerina |
| 32 | Chiesa parr. S. Gottardo | Ripalta Guerina |
| 35 | Chiesa parr. S. Maria Maddalena | Montodine |
| 36 | Villa Benvenuti con torre quadrata | Montodine |

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico

| Numero | Descrizione | Comune |
|---------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Sepolcreto - tombe romane | Cavernago (Malpaga) |
| 2 | Pavimentazione musiva sec. I d.C. | Ghisalba - Campo traverso |
| 3 | Anfore cinerarie - ciotole - oggetti vari - sepolture romane sec. I d.C. - resti corredi funebri | Cologno al Serio (Muratella) |
| 4 | Oggetti e sepolture romane - epigrafi | Bariano - Conv. Carmelitano |
| 5 | Tombe con copertura alla cappuccina | Fornovo S. Giovanni - C.na Belvedere |
| 6 | Resti di palafitte - tombe romane | Fornovo S. Giovanni - verso il fiume |
| 7 | Ritrovamenti preistorici | Casale Cremasco - Montecchio |
| 8 | Ritrovamenti epoca romana (tombe - oggetti) | Casale Cremasco |
| 9 | Ritrovamenti epoca romana | Ripalta Vecchia |
| 10 | Ritrovamenti preistorici, epoca romana e longobarda | Madignano - S. Maria del Marzale |
| 11 | Ritrovamenti epoca romana | Ripalta Arpina |

ALLEGATO «B»

BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE NELLE AREE ESTERNE AL PARCO

Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico

Comune di Seriate

- Cascina Campana
- Cascina Molina
- Cascina Cadè
- Cascina Casa Alta
- Cascina Casa Altina
- Cascina Bruciata
- Cascina Cassinone
- Cascina Misericordia

Comune di Grassobbio

- Cascina Palè

Comune di Zanica

- Cascina Cucco
- Cascina Asperti
- Cascina Ceresola
- Cascina Canonici
- Cascina Piane
- Cascina Disperata

Comune di Urgnano

- Cascina Bottaina
- Cascina Spina
- Cascina Soldrini (rudere)
- Cascina Albareto (Moneta)
- Cascina Cantona
- Antica cascina
- Cascina Ravizza
- Cascina Mater Domini
- Cascina Longo
- Cascina S. Antonio
- Cascina Bizzara
- Cascina Il pedone
- Cascina Fornace di sopra
- Cascina Antonini
- Cascina Ruggeri

Comune di Cavernago

- Cascina Bettole (ex posta ed ex osteria)
- Cascina Garzone (Riccadonna)

Comune di Calcinato

- Cascina dell'Ospedale
- Cascina Canzona
- Cascina Campo Nuovo
- Cascina Pulcino
- Cascina Il Passino
- Cascina Castellana
- Cascina il Boschettino
- Cascina Rasega
- Cascina Casina Gagliardelli
- Cascina Phuffa Fame
- Cascina Boschetto

- Cascina Bettola
- Cascina Camozzi
- Cascina Furietta
- Cascina Furiettina
- Cascina Passa
- Cascina Casanova
- Cascina Portico della Passa
- Cascina Boffalora
- Cascina Pietrasanta
- Cascina Portico S. Carlo
- Cascina Palazzina Vecchia

Comune di Cologno al Serio

- Cascina Maglio
- Cascina Rasega
- Cascina Canova
- Cascina Trinità
- Cascina Betosca

Comune di Ghisalba

- Cascina Portico Faetto
- Cascina Portico Nuovo
- Cascina Velate
- Cascina Vite vecchia
- Cascina Villanova

Comune di Martinengo

- Cascina Savoldini
- Cascina Colombera
- Cascina Fornace 1
- Cascina Vallere
- Cascina Fornace 2
- Cascina Murnighello
- Cascina Zigò
- Località i Luoghi
- Cascina S. Giorgio
- Cascina Moiacca
- Cascina Predesse
- Cascina Gazzo Savoldini
- Cascina Gazzo Savoldini
- Cascina Gazzo Giovannelli
- Cascina Gazza Sculeretta
- Le Case
- Cascina Cappa
- Cascina Poloni
- Cascina Barboglia
- Cascina Casa Bertoli
- Cascina Moscona
- Cascina Campo Rosso
- Cascina Nuova
- Cascina Cadelbino
- Cascina Gazzo Morale
- Cascina Gazzo Genogliak
- Cascina di Cortenuova di sopra

Comune di Morengo

- Cascina Canfonata
- Cascina della Favorita
- Cascina Gerro
- Cascina Favorita

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

- Cascina Carpeneto

Comune di Bariano

- Cascina Limbo
- Cascina Paradiso
- Cascina Pilastrello
- Cascina Bigliarda
- Cascinetta

Comune di Romano di Lombardia

- Cascina La Muda
- Cascina delle Monache di S. Chiara
- Cascina Lupo
- Cascina Cappuccina
- Cascina Le Galeazze di sotto
- Cascina Portico
- Cascina Gasparina
- Cascina Morenchina
- Cascina Cotte
- Cascina Albarotto di sotto
- Cascina Albarotto Finazzi
- Cascina dei Gatti
- Cascina dei Frati
- Cascina Colombera
- Cascina Graffignana
- Cascina Bissi
- Cascina Olmetto
- Cascina Lama
- Cascina Malpensata
- Cascina Biadalesco
- Cascina Samagnina

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Cascina Brusada
- Cascina Belvedere di sopra
- Cascina Belvedere di sotto
- Cascina Rino
- Cascina Rino dei preti

Comune di Fara Olivana con Sola

- Cascina Superba
- Cascina Bettola
- Cascina Frana

Comune di Mozzanica

- Cascina Rino
- Cascina Buon Pensiero
- Cascina Colomberone
- Cascina Cornale
- Cascina Donata

Comune di Castel Gabbiano

- Cascina Casella
- Cascina Fienili

Comune di Sergnano

- Cascinazze
- Cascina Cascinetto
- Cascina Molino Rotto
- Cascina Gavazzoli

Comune di Casale Cremasco

- Cascina Zorlesca di sotto
- Cascina Crocetta

Comune di Ricengo

- Cascina Obizza nuova
- Cascina Alfiera
- Cascina Sorchiero

Comune di Pianengo

- Cascina Torre di sopra

Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)

- Cascina S. Marino
- Cascina Torre di sopra S. Maria
- Cascina Brunello
- Cascina Taglione

Comune di Crema (frazione S. Bernardino)

- Cascina con ex fornace da mattoni

Comune di Crema (frazione Castelnuovo)

- Cascina Chiesiolo
- Cascina Cascinetto 1
- Cascina Cascinetto 2
- Cascina Quadè
- Cascina Dosso Morone
- Cascina Galvagnini

Comune di Crema (frazione S. Michele)

- Cascina S. Giacomo
- Cascina Seriola
- Cascina Palarudo
- Cascina Caselle
- Cascina Dusoplina

Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)

- Cascina Giardino
- Cascina Calzi
- Cascina Casanova

Comune di Crema (frazione Ombriano)

- Cascina Mosi
- Cascina Bosco
- Cascinetta
- Cascina Valcarenga
- Cascine e Camporello
- Cascina Rossi Martini di sotto
- Cascina Nuova di sabbioni
- Cascina Olmo
- Cascine e Comuna
- Cascine a pozzo
- Cascina Brede
- Cascina S. Antonio
- Cascina S. Angelo
- Cascina Foppe
- Cascina Lagnano

Comune di Madignano

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

- Cascina Comparina
- Cascina Cerudelle
- Cascina Paradiso
- Cascina Madignanello
- Cascina Corfù

Comune di Ripalta Cremasca - Nuova

- Cascina Dosso
- Cascina La Cà
- Cascina della Crocetta

Comune di Montodine

- Cascina Bocche di Serio
- Cascina Saragozza
- Cascina Giardino
- Cascina Colombare

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico**Comune di Seriate**

- Filande da seta
- Molino da grano
- Fornace da mattoni
- Maglio da ferro
- Antica piazza del mercato
- Ponte del 1647

Comune di Zanica

- Porticato ad uso serra
- Molini da grano a due ruote
- Molino da grano a tre ruote e torchio d'olio
- Sega da legname ad acqua

Comune di Urgnano

- Molini da grano a due ruote
- Molini da grano a tre ruote
- Fornace da mattoni e calce

Comune di Cavernago

- Molino da grano
- Resega e torchio d'olio

Comune di Calcinato

- Molini da grano

Comune di Cologno al Serio

- Molino da grano
- Filande da seta

Comune di Martinengo

- Molino nuovo
- Molino da grano

Comune di Morengo

- Molino da grano a due ruote
- Macina di sassi per fabbrica di maiolica
- Fornace da mattoni e calce

Comune di Bariano

- Molini da grano

- Torchio d'olio

Comune di Romano di Lombardia

- Molini da grano
- Sega da legname
- Torchio d'olio
- Maglio da ferro ad acqua

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Molino da grano ad acqua

Comune di Fara Olivana con Sola

- Molino da grano
- Torchio da olio
- Molino da grano

Comune di Mozzanica

- Pile da riso ad una ruota
- Sega da legname ad acqua

Comune di Sergnano

- Molini da grano
- Pila da riso e torchio da olio
- Fornace da mattoni

Comune di Ricengo

- Molino da grano ad acqua
- Pile da riso ad acqua
- Torchio da olio
- Antica fornace da mattoni

Comune di Pianengo

- Molini da grano

Comune di Crema

- Fabbricato per la conserva del ghiaccio in contrada dei molini
- Macello pubblico in contrada dei molini
- Molini da grano
- Ex fornace da mattoni
- Molino da grano a due ruote
- Torchio da olio

Comune di Madignano

- Molini da grano
- Torchio da olio

Comune di Ripalta Arpina

- Molino da grano
- Fornace da mattoni

Comune di Montodine

- Molini da grano
- Pile da riso
- Torchi da olio
- Sega da legname

Categoria C - elementi di valore storico-architettonico**Comune di Seriate**

- Chiesa parrocchiale di Seriate

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

- Chiesa post 1850
- Oratorio della Madonna della Neve
- Oratorio dei Morti Giustiziati
- Oratorio della Beata Vergine del Buon Consiglio
- Oratorio dei Morti di Paderno
- Oratorio di S. Maria Elisabetta
- Villa Tasca Ambiveri
- Antica Villa
- Cà De Lucchi
- Antico cimitero
- Oratorio privato post 1830 (Cascina Molina)
- Oratorio privato post 1850 (Cascina Casa Alta)
- Oratorio privato post 1850 (Casa Altina)
- Chiesa post 1850 (Cascina Cassinone)

Comune di Grassobbio

- Chiesa parrocchiale di Grassobbio
- Chiesa della Madonna dei campi
- Oratorio di S. Antonio
- Oratorio dei Morti di S. Colombano
- Cappella post 1850
- Palazzo Belli
- Antica Villa Cavalier
- Villa Salvi con giardino
- Villa Terzi con giardino
- Villa Palesi con giardino

Comune di Zanica

- Chiesa parrocchiale di S. Niccolò
- Cappella dei morti
- Oratorio Madonna dei campi
- Oratorio S. Maria Maddalena
- Oratorio dei morti
- Antico cimitero
- Villa Sonzogno-Venenzi
- Villa Gavazzeni
- Villa Secco-Suardi con giardino
- Torre in località Padergnone

Comune di Urganò

- Chiesa parrocchiale di Urganò
- Chiesa SS. Nazaro e Celso
- Chiesetta di S. Giuseppe
- Cappella votiva "Santuella"
- Oratorio di S. Pietro
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Oratorio SS. Trinità
- Antico cimitero
- Castello e Parco Albani
- Villa Secco-Suardi
- Villa Venini

Comune di Cavernago

- Chiesa parrocchiale S. Marco evangelista
- Cimitero
- Castello Martinengo
- Villa Giovannelli Colleoni

Comune di Calcinate

- Chiesa parrocchiale di Calcinate
- Oratorio di S. Michele

- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio di S. Giuseppe
- Oratorio di S. Martino
- Oratorio della Beata Vergine di Loreto
- Ex oratorio di S. Stefano
- Antica Villa

Comune di Cologno al Serio

- Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio Beata Vergine Assunta
- Campanile della chiesa parrocchiale
- Oratorio del Gesù
- Oratorio dell'Annunciazione di Maria
- Oratorio della SS. Trinità
- Oratorio di S. Salvatore
- Oratorio privato
- Ospedale civile
- Antico cimitero
- Villa Verzeri con oratorio privato
- Villa con Cascina Palazzo
- Villa Medolaghi
- Villa Caleppi
- Due antiche case di villeggiatura
- Porte della città (Mornighello, Castatica, Del Guano)
- Chiesa post 1850
- Castel Liteggio - Villa Locatelli
- Cappella post 1850 (Cascina Telamonte)

Comune di Ghisalba

- Chiesa di S. Lorenzo e campanile
- Chiesa della Madonna delle Vecchie
- Oratorio di S. Vincenzo
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Antico cimitero

Comune di Martinengo

- Chiesa di S. Agata
- Chiesa dell'Incoronata
- Chiesa della Beata Vergine della Fiamma
- Oratorio di S. Zenone
- Oratorio di S. Maria Maddalena
- Oratorio di Fermo
- Oratorio della Beata Vergine Addolorata
- Oratorio di S. Michele
- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio di S. Luigi
- Oratorio della Madonna della Neve
- Cappella votiva
- Villa e Parco Allegreni
- Antica casa in via Tadino, 33
- Antica casa in via Tadino, 30
- Casa in via Locatelli, 20
- Resti del Castello di Martinengo
- Castello Martinengo
- Alle due Torri

Comune di Morengo

- Chiesa parrocchiale di S. Salvatore
- Oratorio di S. Rocco
- Oratorio privato della Beata Vergine di Loreto
- Cappella votiva

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

- Cappella dei Morti di S. Martino
- Antico cimitero
- Resti antico Castello Giovanelli con antico giardino
- Palazzo con giardino (attuale Municipio)

Comune di Bariano

- Chiesa parrocchiale di Bariano SS. Gervasio e Protasio
- Oratorio dell'Annunciazione della Beata Vergine
- Antico cimitero
- Castello di Bariano

Comune di Romano di Lombardia

- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta e S. Giacomo
- Chiesa di S. Defendente
- Chiesa di S. Eusebio
- Santuario della Fontana
- Oratorio di S. Luigi o della Concezione
- Oatorio della Natività di Maria Vergine
- Oratorio della Beata Vergine della Neve
- Oratorio di S. Marcello
- Oratorio dell'Addolorata
- Oratorio di S. Defendente
- Convento dei Cappuccini con oratorio di S. Pietro
- Antico cimitero
- Antico ospedale civile
- Caserma di fanteria
- Castello medioevale
- Portici della Misericordia
- Piazza della pesa vecchia
- Cappella privata (Cascina Portico)
- Cappella privata (Cascina Morenchina)

Comune di Fornovo S. Giovanni

- Chiesa parrocchiale di Fornovo S. Giovanni
- Luogo ex Chiesa di S. Pietro
- Antico cimitero

Comune di Fara Olivana con Sola

- Chiesa parrocchiale S. Stefano
- Oratorio di S. Lorenzo

Comune di Mozzanica

- Chiesa parrocchiale di S. Stefano
- Chiesa di S. Maria
- Chiesa di S. Stefano
- Oratorio della Beata Vergine della Neve
- Oratorio di S. Martino
- Cappella votiva di S. Ambrogio
- Area antico cimitero
- Resti mura antiche
- Torre dell'orologio

Comune di Castel Gabbiano

- Chiesa parrocchiale S. Alessandro
- Ex oratorio di S. Nicola
- Antico cimitero

Comune di Sergnano

- Chiesa parrocchiale di S. Martino
- Chiesa di S. Rocco
- Oratorio privato

- Cappella dei morti
- Villa Vimercati
- Villa Albergoni
- Villa Monza

Comune di Casale Cremasco

- Chiesa parrocchiale S. Stefano
- Chiesa della Beata Vergine Addolorata
- Villa Oldi - Agnesi
- Villa Obizzi

Comune di Vidolasco

- Chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita
- Oratorio dei morti
- Resti antico castello
- Villa dei conti Vimercati Sanseverino Tadini

Comune di Ricengo

- Chiesa parrocchiale S. Pietro
- Oratorio privato di S. Michele
- Antico cimitero e oratorio della Beata Vergine del Cantuello
- Oratorio privato di S. Giuseppe
- Villa Balsamo Crivelli
- Villa Giavarina
- Villa Castagna Pesadori
- Villa e cascina Obizza semplice
- Villa Valcarenghi

Comune di Pianengo

- Oratorio privato della natività della Beata Vergine
- Oratorio privato della Beata Vergine della Neve
- Antico cimitero
- Villa Bisleri Fadini
- Villa Soldati
- Villa Contessa Perugini Contarini
- Villa Assandri
- Villa Zurla Roveretti

Comune di Crema (centro storico)

- Chiesa parrocchiale S. Bernardino
- Chiesa parrocchiale S. Giacomo
- Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo
- Chiesa parrocchiale SS. Trinità
- Chiesa di S. Antonio Abate
- Chiesa di S. Benedetto
- Chiesa sussidiaria di S. Chiara in via S. Chiara
- Chiesa di S. Giovanni
- Chiesa delle Grazie in via delle Grazie
- Chiesa di S. Rocco
- Chiesa di S. Domenico
- Chiesa di S. Maddalena (ora locali pubblici e oratorio di S. Pietro)
- Oratorio del Marzale
- Palazzo Arrigoni Albergoni, via Cavour
- Palazzo Comunale
- Edificio piazza Duomo 6,7,8,9
- Fabbricato via Alemanno
- Palazzo sito in via Ciabattini, 2
- Palazzo Benzoni
- Palazzo P.ta Piuglia
- Palazzo Monte di Pietà
- Palazzo Perletti via Civerchi

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

- Palazzo Premolini
- Palazzo Schiavini Crivelli
- Palazzo Terni De Gregori
- Palazzo Vescovile sec. XVI
- Palazzo Bonzi ora Leccardi Lodovico
- Palazzo Vimercati Sanseverino
- Palazzo Zurla
- Salone Pietro da Cemmo
- Seminario via delle Grazie
- Collegio del Sacro Cuore
- Casa di via Cesare Battisti
- Casa Bianchi via Mazzini, 16
- Casa di cura Ancelle della carità
- Casa Donati via Garibaldi, 26
- Casa ex Fadini poi Carniti, piazza Emanuele, 11
- Casa Gray, via Ponte Furio 2
- Casa Viola, via Civerchi
- Casa Zilioli, via Civerchi
- Mura medioevali
- Porta Ombriano e Porta Serio
- Scuola elementare femminile
- Ginnasio comunale
- Orfanatrofio femminile
- Carceri politiche
- Caserma per cavalleria e fanteria in Contrada della Casaccia
- Caserma per fanteria e cavalleria militare nella ex chiesa di S. Domenico (piazza del pesce)
- Caserma per fanteria con magazzino nell'ex convento di S. Maddalena
- Caserma per fanteria detta di S. Agostino
- Caserma di gendarmeria
- Ospedale civile
- Ospedale civile dei pazzi
- Ospedale civile dei contagiosi
- Ospedale civile degli incurabili
- Ospedale degli esposti

Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)

- Chiesa parrocchiale S. Maria della Croce
- Convento
- Antico cimitero
- Villa Spagnolo con giardino

Comune di Crema (frazione S. Bernardino)

- Chiesa parrocchiale S. Bernardino
- Oratorio della Beata Vergine della Pietà
- Antico cimitero
- Villa Trezzi Premoli Benvenuti
- Villa Lorenza (Marazzi)
- Villa Aliprandi
- Villa Virginia Martini

Comune di Crema (frazione Castelnuovo)

- Oratorio pubblico di S. Bartolomeo
- Villa Vailati

Comune di Crema (frazione S. Michele)

- Chiesa parrocchiale S. Michele
- Antico cimitero
- Villa Bonzio

Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)

- Oratorio di S. Bartolomeo

- Antico cimitero

Comune di Crema (frazione Ombriano)

- Chiesa della Beata Vergine Assunta
- Chiesa del cimitero delle Tre Bocche
- Antico cimitero delle Tre Bocche
- Chiesa del Pilastrello
- Oratorio di S. Francesco
- Oratorio della Beata Vergine alle Grazie
- Oratorio della Beata Vergine
- Villa Benvenuti
- Edificio Calini già Denti Sji
- Villa Toffetti
- Villa Fasoli
- Villa Severgnini
- Villa Rosalio

Comune di Madignano

- Chiesa parrocchiale S. Pietro in vincoli
- Convento dei Benedettini
- Antico cimitero

Comune di Ripalta Cremasca - Nuova

- Chiesa parrocchiale S. Cristoforo
- Chiesa parrocchiale S. Bernardo in frazione Zappello

Comune di Ripalta Guerina

- Antico cimitero

Comune di Ripalta Arpina

- Chiesa parrocchiale S. Maria della Rotonda
- Oratorio di S. Giovanni Battista
- Antico cimitero
- Villa Mazarra Bondenti
- Villa Salomoni Bussi
- Villa Premoli

Comune di Montodine

- Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena
- Chiesa di S. Rocco
- Chiesa di S. Zeno
- Chiesa della SS. Trinità
- Oratorio della Madonna del Rosario
- Villa Bernardi
- Villa Terni
- Ex villa Zauria con oratorio di S. Rosa

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico**Comune di Zanica**

- Resti di pavimentazione - Cilindri fittili in località Padergnone

Comune di Grassobio

- Epigrafi romane in centro paese

Comune di Calcinato

- Sepolture romane
- Muro basso
- Epigrafi

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

Comune di Morengo

- Monete romane in località S. Martino

Comune di Romano di Lombardia

- Insediamenti romani presso Cascina Dignone
- Ritrovamenti di epoca romana

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****ALLEGATO «C»****ELENCO DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIDERATE AUTOCTONE, DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

| | |
|--------------------|----------------------|
| Salice Bianco | Salix alba |
| Salicone | Salix caprea |
| Salice grigio | Salix cinerea |
| Pioppo nero | Populus nigra |
| Pioppo bianco | Populus alba |
| Pioppo gatterino | Populus canescens |
| Pioppo tremolo | Populus tremula |
| Ontano nero | Alnus glutinosa |
| Carpino bianco | Carpinus betulus |
| Nocciolo | Corylus avellana |
| Farnia | Quercus robur |
| Roverella | Quercus pubescens |
| Cerro | Quercus cerris |
| Olmo campestre | Ulmus minor |
| Rosa selvatica | Rosa canina |
| Biancospino | Crataegus monogyna |
| Prugnolo | Prunus spinosa |
| Ciliegio selvatico | Prunus avium |
| Melo selvatico | Malus sylvestris |
| Ginestrella | Genista tinctoria |
| Acer campestre | Acer campestre |
| Fusaggine | Euonymus europaeus |
| Frangola | Frangula alnus |
| Spincervo | Rhamnus catharticus |
| Crespino | Berberis vulgaris |
| Sanguinello | Cornus sanguinea |
| Corniolo | Cornus mas |
| Ligustro | Ligustrum vulgare |
| Orniello | Fraxinus ornus |
| Frassino maggiore | Fraxinus excelsior |
| Pallon di maggio | Viburnum opulus |
| Sambuco nero | Sambucus nigra |
| Lantana | Viburnum lantana |
| Caprifoglio | Lonicera caprifolium |
| Edera | Hedera helix |

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO «D»

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE DI INTERESSE REGIONALE

| INTERVENTO | STATO DI ATTUAZIONE /PROGETTO DI RIFERIMENTO | SALVAGUARDIA |
|---|---|-------------------------|
| Autostrada Brescia-Bergamo-Milano tracciato principale | Opera conclusa | |
| Tratta AC/AV Milano-Verona 1° lotto Treviglio-Brescia tracciato principale e opera connessa Variante Sola Isso | Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 81 del 22.9.2009 pubblicata sulla G.U. n 51 del 3.3.2010) Opera in esecuzione | art. 166 D.Lgs 163/2006 |

VARIANTE N. 4 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO**DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE**

ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e degli indirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell' Allegato I, c. 6.10 alla D.GR 10 novembre 2010 n.9/761.

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. PARTECIPAZIONE**
- 3. ISTRUTTORIA**
- 4. PARERE MOTIVATO FINALE E RECEPIMENTO NEL PIANO**
- 5. CONCLUSIONI**

1. PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerente la variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005 e della d.c.r. 351/2007. Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n.9/761 del 10/11/2010, Allegato 1d.

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità ambientale sono state integrate nella variante al piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dello Studio d'Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS del Parco, del parere motivato finale della Struttura VAS regionale.

La variante n. 4 al PTC, è costituita da modifiche locali all'azzoneamento e da una rivisitazione complessiva delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le modifiche di azzoneamento riguardano in sintesi:

- il recepimento dell'avvenuto recupero ambientale di ambiti degradati da recuperare (aree corrispondenti ad ambiti estrattivi conclusi per i quali si è completato il recupero ambientale, ambiti interessati da attività ambientalmente incompatibili con i regimi di tutela del Parco e recuperate all'uso pubblico e di fruizione);
- la migliore individuazione di comparti ospitanti impianti di depurazione;
- l'inserimento e/o diversa localizzazione di ambiti di trasformazione: nuove zone ICO, per la maggior parte di tutela paesaggistica, nuove zone di fruizione ricreativa, recepimento di modifiche di aree già destinate alla trasformazione ed esistenti da data antecedente all'istituzione del parco;
- nuove zone di trasformazione migliorativa.

Le Norme tecniche di attuazione, invece, sono state modificate ed integrate in tutti gli articoli allo scopo di:

- aggiornarle con i riferimenti normativi regionali, nazionali e comunitari attuali;
- integrarle con i contenuti principali dei piani di settore vigenti (che la l.r. 12/2011 ha abolito come strumento attuativo del PTC);
- aumentare il regime di tutela ed integrarlo con ulteriori norme di salvaguardia ambientale;
- integrarle con norme di salvaguardia ambientale anche rispetto alla tutela dei corsi d'acqua;
- definire alcuni riferimenti normativi in materia di impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili) con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici;
- eliminare la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, provvedimento ed iter autorizzativo non previsto da alcuna norma.

Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione, si possono riassumere come di seguito:

1. con Delibera del Consiglio di Gestione n. 20 del 18 aprile 2012 è stato avviato il procedimento di redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, cui è seguito, in data 5 luglio 2012, il corrispondente avviso pubblico, unitamente all'avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica;
2. con la medesima delibera sono stati individuati l'autorità procedente, l'autorità competente, gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

3. l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità precedente, in data 08.10.2014 ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante n. 4 al Piano Territoriale.

2. PARTECIPAZIONE

Il processo partecipativo ai fini dell'adozione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento, ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale, le associazioni e gli enti portatori d'interessi particolari o diffusi (d.g.r. n.8/6420).

Al fine di adempiere all'obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:

1. con Delibera del del Consiglio di Gestione n. 20 del 18 aprile 2012 sono stati individuati:
 - l'Autorità competente;
 - l'Autorità precedente;
 - gli enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Cremona, comuni aderenti all'ente di gestione, comuni confinanti, Autorità di Bacino, altre aree protette confinanti;
 - gli enti competenti in materia ambientale: ARPA (sede locale), ASL (sede locale), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici;
 - i soggetti del settore pubblico, o portatori di interesse in materia ambientale, forestale, agricola ed economica, interessati all'iter: un rappresentante di associazioni ambientaliste riconosciute attive a livello locale in maniera significativa, Camera di Commercio della Provincia di Bergamo e di Cremona, le principali associazioni di categoria agricole e produttive presenti sul territorio;
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
2. in data 09.01.2014 si è tenuta la prima Conferenza di VAS, nella quale è stato presentato il documento di scoping;
3. in data 07.02.2014 sono stati messi a disposizione la proposta di piano, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza e sono stati depositati all'ufficio Tecnico del Parco a partire dal 07.02.2014 e messi a disposizione sul sito internet del Parco (www.parcodelserio.it) e sul sito SIVAS di Regione Lombardia, al fine di consentire la presentazione in forma scritta di osservazioni e proposte;
4. nel periodo di consultazione e messa a disposizione, sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - Provincia di Cremona;
 - Provincia di Bergamo;
 - CAI;
 - Terranostra ONLUS;
 - LEGAMBIENTE BASSA;
 - BERGAMASCA;
 - Arpa Dipartimenti di Bergamo e Cremona;
 - Comune di Grassobbio;
5. in data 08.04.2014 si è tenuta la seconda Conferenza di valutazione relativa alla VAS del Piano;
6. in data 09.04.2014 l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità precedente, ha espresso, con prescrizioni, parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento;
7. con Deliberazione n° 4 del 9 aprile 2014, la Comunità del Parco ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del parco regionale;
8. in data 08.10.2014 l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità precedente, esprime parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
9. con deliberazione n. 22 del 15 ottobre 2014 la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento.

3. ISTRUTTORIA

La variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, è stata trasmessa per l'approvazione alla Giunta regionale con lettera di trasmissione del 02.12.2014 (prof. n. 4727/2014) e pervenuta in Regione Lombardia l'11.12.2014 (prof. n.T1.2014.0059832).

Con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 10275 del 15.11.2014, rettificato con decreto n. 12122 del 15.12.2014, è stato il Gruppo di Lavoro interdirezionale per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti, per garantire una pluralità di competenze nelle materie interessate dal PTC.

Il Gruppo di Lavoro, quindi, ha verificato il Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia.

Gli obiettivi generali della variante n. 4 al PTC sono esplicitati nella relazione generale al piano e si possono così sintetizzare:

- aggiornare ed adeguare la normativa alla luce del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale;
- migliorare la tutela naturalistica, paesistica ed ambientale del Parco;
- valorizzare il territorio produttivo agricolo;
- migliorare e valorizzare "l'abitabilità" e la fruibilità del territorio;
- rafforzare le reti ecologiche, grazie anche ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- conservare i caratteri particolari di aree caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto (boschi, macchie boscate, ambiti abbandonati, "inventario" dell'edificato esistente, abaco dei colori e dei materiali, fasce di rispetto dei corsi d'acqua ed in generale dei corpi idrici, agriturismo, etc..).

Nel corso dell'istruttoria, il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute del 18.02.15, 10.03.15, 18.03.15, 30.03.15, ha svolto alcuni incontri di approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro ed un sopralluogo in data 14.04.2015, concludendo i lavori con la riunione del 07.05.2015, a cui sono seguite tre comunicazioni formali via mail al gruppo di lavoro il 29.06.2015, il 16.07.2015 ed il 17.09.2015.

Il Gruppo di Lavoro ha apportato alcune modifiche, principalmente riferite alle norme tecniche, volte a renderle maggiormente adeguate alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali.

Non sono state accolte le proposte di modifica di azionamento relativamente dei seguenti ambiti:

- ambito n. 15 – proposta di modifica azionamento da “Zona agricola” a “Zona di Iniziativa Comunale Orientata di tutela paesaggistica” - tale modifica non è stata accolta in quanto si tratta di un’area attualmente libera da edificazioni e coltivata a prato stabile, della superficie di 1,5 ettari, con una morfologia solo in parte pianeggiante e con una visuale paesaggistica aperta e libera da edificazioni a 180°. Inoltre, oltre alle peculiarità descritte, si richiamano le finalità della l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo”, in particolare laddove, all’art. 1 comma 1, stabilisce che le previsioni urbanistiche degli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi verso aree già urbanizzate, sottoutilizzate o da rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola;
- Ambito n. 26 – proposta di modifica di azionamento da “Zona agricola” a “Zona di Iniziativa Comunale Orientata” - tale modifica non è stata accolta in quanto, visto che le motivazioni della richiesta indicavano la necessità di ampliare le unità residenziali esistenti, la norma della zona agricola, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, consente interventi anche di ampliamento, fino a 300 mc per unità immobiliare, degli edifici residenziali esistenti extra agricoli.

In particolare la variante in oggetto:

- ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione della tavola dei vincoli, che contiene anche elementi di carattere paesaggistico, e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti paesaggistici del territorio, tenendo conto che i principi di salvaguardia delle zone di interesse naturalistico e della riserva naturale istituita costituiscono, di per sé, elementi di tutela generale del paesaggio;
- ha aumentato la tutela naturalistica mediante l’incremento di circa 29 ettari di superficie individuata come “Zona di riqualificazione ambientale”, che rappresenta una delle zone che garantisce maggiormente gli obiettivi di tutela ambientale del Parco, la diminuzione di circa 99 ha di superficie individuata come “Zona degradata da recuperare”, destinandole parte a “Zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica” e parte a “Zona di riqualificazione ambientale”, l’individuazione della rete ecologica e l’integrazione delle norme tecniche di attuazione con indicazioni che prescrivono che migliorano la tutela ambientale del Parco;
- ha favorito la fruizione del territorio a basso impatto ambientale del Parco, anche attraverso l’incremento delle zone destinate alla fruizione di tutela paesaggistica;
- ha valorizzato il paesaggio mediante l’integrazione delle norme con indicazioni puntuali riferite alla conservazione ed al miglioramento degli elementi costituenti il paesaggio ed anche attraverso l’integrazione del piano con gli elementi e le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale;
- ha sostenuto lo sviluppo dell’agricoltura, mediante l’integrazione dell’articolato normativo con indicazioni puntuali finalizzate al mantenimento ed al sostegno delle attività agricole presenti sul territorio.

A conclusione dell’istruttoria regionale, il dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con decreto n. 5793 del 09.07.2015 ha espresso valutazione di incidenza positiva, condizionata al recepimento delle seguenti misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza: svolgimento di un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto di variante n.35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica.

4. PARERE MOTIVATO FINALE E RECEPIMENTO NEL PTC

Con decreto n. 6427 del 30.07.2015, è stato formulato dall’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, il Parere Motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, con le seguenti indicazioni:

- il monitoraggio del PTC del Parco Regionale del Serio dovrà essere avviato da parte dell’Ente Gestore del Parco ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 21 *Definizione del sistema di monitoraggio* del Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:
 - il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;
 - le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere ricordati con il monitoraggio dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona e dei PGT dei Comuni interessati;
- di richiamare la condizione espressa dall’Autorità competente in materia di SIC e ZPS nel decreto di valutazione di incidenza positiva, ovvero che sia svolto un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto di variante n. 35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica.

5. CONCLUSIONI

A seguito dell’espressione del parere motivato, l’Autorità procedente recepisce, nel deliberato, le indicazioni in esso contenute.